Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Venerdì, 15 gennaio 1926** | **Numero 11**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel sommario delle leggi e decreti che reca il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1395: Trattamento di previdenza del personale telefonico dipendente dalle aziende private, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 1925, numero di pubblicazione 1674, per inesattezza della copia trasmessa, là dove dice: « R. decreto 10 luglio 1925 », deve leggersi: « R. decreto 15 luglio 1925 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 87.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2372.

Esecuzione dell'Accordo italo-ungherese, concluso in Budapest il 20 giugno 1925, concernente le modalità di attuazione della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, relativa ai titoli del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1482, per l'esecuzione di sette Convenzioni di carattere economico-finanziario stipulate fra l'Italia e l'Ungheria il 27 marzo 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Budapest il 20 giugno 1925 fra un delegato italiano e un delegato ungherese, seguito da scambio di note in data 4 agosto 1925 e 13 settembre 1925 fra la Regia legazione italiana in Budapest ed il Ministero ungherese degli affari esteri, per le modalità di attuazione della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, relativa al consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze vigilerà, per mezzo di un suo delegato, alla esecuzione del detto Accordo ed emanerà ogni provvedimento eventualmente occorrente per assicurare il regolare ed efficace svolgimento delle operazioni contemplate dall'Accordo di cui all'art. 1 di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 71. — Faini.

Protocollo 20 giugno 1925, circa le modalità di esecuzione della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 per il consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

Note di ratifica relative.

IL REGIO MINISTRO IN BUDAPEST
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'UNGHERIA

N. 3160-A 18-7. Budapest, le 4 août 1925.

Monsieur le Ministre,

Son Excellence le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, ayant pris connaissance du Protocole rédigé à Budapest le 20 juin dernier et concernant les modalités d'exécution de la Convention italo-hongroise du 27 mars 1924 pour la consolidation des coupons échus et des titres amortis de la Dette Publique Hongroise d'avant guerre, m'a chargé de notifier à Votre Excellence que le Gouvernement Italien donne son approbation au Protocole susdit.

Le Gouvernement Royal déclare, cependant, que cette approbation ne s'étend pas à la réserve faite par le Délégué hongrois à propos des titres de la « Block Rente » et dont au numéro 2 du Protocole. Cette question doit être considérée toujours en suspens et non préjugée par la présente approbation du Protocole.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, j'ai l'honneur de La prier de vouloir bien m'accuser reception de cette lettre et de me faire connaître si le Gouvernement Royal de Hongrie donne de même son approbation au Protocole en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les nouvelles assurances de ma très haute considération.

Durini.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'UNGHERIA
AL REGIO MINISTRO IN BUDAPEST

N. 71264-8 *b* - 1925. Budapest, le 13 septembre 1925.

Monsieur le Ministre,

Me référant à la note n. 3160-A 18 du 4 août dernier, j'ai l'honneur de Vous faire part que le Gouvernement Royal Hongrois prend act de ce que le Gouvernement Royal Italien a donné son approbation au Protocole rédigé à Budapest le 20 juin dernier concernant les modalités d'exécution de la Convention italo-hongroise du 27 mars 1924 pour la consolidation des coupons échus et des titres amortis de Dette Publique Hongroise d'avant guerre.

Le Gouvernement Royal Hongrois prend également acte de ce que cette approbation du Gouvernement Royal Italien ne s'étend pas à la reserve faite par le Délégué hongrois à propos des titres de la « Block Rente » considérant cette question toujours en suspens et non préjugée par l'approbation du Protocole.

Le Gouvernement Royal Hongrois a donné également son approbation au Protocole susdit, de sorte qu'il n'y a aucun obstacle à ce qu'on procède à l'exécution de la Convention italo-hongroise du 27 mars 1924 pour la consolidation des coupons échus et des titres amortis de la Dette Publique Hongroise d'avant guerre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Ministre: Khun Hedervary.

Protocollo 20 giugno 1925 circa le modalità di esecuzione della Convenzione italo-ungherese per il consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del Debito pubblico ungherese prebellico collocato in Italia.

In seguito ad autorizzazione dei rispettivi Governi, il signor dott. gr. uff. Eugenio Mercurio, quale Delegato designato dal Governo italiano ed il signor Consigliere ministeriale Andrea D'Iklody-Szabò, quale Delegato dal Governo ungherese si sono trovati d'accordo sui seguenti punti relativi alle modalità di esecuzione della Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 concernente il consolidamento degli arretrati delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia.

Nei riguardi delle modalità relative alla esecuzione della detta Convenzione per il consolidamento degli arretrati delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati del debito pubblico ungherese, resta definito quanto segue:

1° I titoli di debito pubblico ungherese a cui s'intendono applicabili le disposizioni della Convenzione sono quelli specificati nell'allegato n. 1;

2° Riguardo i titoli della « Block Rente », il Governo ungherese mantiene il suo punto di vista, vale a dire, che le disposizioni della Convenzione non sono applicabili ai detti titoli. A tal fine il Delegato ungherese ha reso la seguente dichiarazione: « Il Delegato ungherese dichiara che la detta Convenzione non riguarda che la regolazione degli arretrati dei prestiti emessi prima della guerra dallo Stato ungherese; gli arretrati della « Block Rente » — rendita che costituisce un prestito emesso dal Governo austriaco —, non possono formare oggetto di regolazione in virtù della Convenzione. Il Delegato ungherese aggiunge che il servizio della « Block Rente » — per la quotaparte di 28.652 % fissata dalla Commissione delle riparazioni — non può essere a carico dell'Ungheria che a partire dal 26 luglio 1921, data di entrata in vigore del Trattato di Trianon ».

Per titoli della « Block Rente » s'intendono i seguenti:

1. 42 %ige Einheitliche Renten in Noten verzinslich.
2. 42 %ige Einheitliche Renten in Silber.
3. 4 %ige Konvertierte steuerfreie in Kronenwährung verzinsliche Staatsschuldverschreibung.

3° Circa il modo di procedere alla regolazione degli arretrati del periodo 1° gennaio 1919-26 luglio 1921 rimane

inteso che si provvederà con apposita Convenzione non appena la Commissione delle riparazioni avrà emanato le disposizioni definitive per la ripartizione del debito pubblico ungherese; tali disposizioni presumibilmente saranno prese dopo la Conferenza indetta dalla Commissione delle riparazioni, che avrà luogo a Praga il 26 luglio di questo anno.

Per quanto riguarda i titoli della « Goldrente », questi titoli essendo stilati anche in Franchi usufruiranno del tasso di cambio previsto dal comma *a*) dell'art. 2 della Convenzione.

In base alla stessa disposizione saranno regolati anche i titoli espressi in più valute.

4° Per i buoni di consolidamento si adotteranno i seguenti tagli:

100 500 1000 10.000

Il modello dei detti buoni sarà analogo a quello adottato con la Francia; tuttavia il Delegato italiano si riserva di far conoscere se il Governo italiano preferisca adottare un unico modello, tralasciando la distinzione fra buoni relativi a ricupero di capitale e buoni relativi a ricupero d'interessi.

Circa le somme frazionarie il Governo ungherese, analogamente quanto convenuto con la Francia, pagherà in contanti le somme inferiori a L. 5 e rilascierà dei buoni provvisori infruttiferi per le somme superiori a L. 5: detti buoni provvisori potranno però essere raggruppati e convertiti in buoni produttivi d'interessi appartenenti ai tagli sopra indicati.

5° I portatori non dovranno sopportare alcuna imposta ungherese per i cuponi scaduti e per i titoli ammortizzati che essi presenteranno. Ugualmente gli interessi ed il capitale dei buoni di consolidamento del Tesoro saranno esenti da qualsiasi imposta ungherese presente e futura. In quanto i buoni di consolidamento debbano essere muniti del bollo italiano, l'importo del bollo sarà a carico del Governo ungherese.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 9 della Convenzione, il Governo ungherese prenderà a favore dei portatori italiani le medesime misure che esso ha preso e prenderà allo scopo di facilitare la negoziazione dei buoni di consolidamento emessi a favore dei portatori francesi.

6° Le dichiarazioni dei portatori italiani saranno conformi al modello di « Scheda di dichiarazione » qui allegato (all. n. 2).

Resta inteso che i portatori italiani che non si trovassero in grado di giustificare l'adempimento delle condizioni volute dall'art. 6 della Convenzione potranno sottoporre, se ne faranno domanda, il loro caso al giudizio della Commissione arbitrale prevista dal detto articolo.

Il Governo italiano intende affidare il servizio delle operazioni relative all'attuazione della Convenzione al Banco di Napoli. Il Delegato ungherese acconsente, salvo a mettersi di accordo con il Banco circa le relative condizioni.

A tal fine il detto Banco corrisponderà con il Ministero delle finanze ungherese direttamente, o a mezzo di una rappresentanza bancaria di sua scelta in Budapest.

Il Ministero delle finanze ungherese corrisponderà al Banco di Napoli: *a*) una somma da stabilirsi di accordo eventualmente *a forfait*, a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la raccolta in Italia e consegna a Budapest delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati; *b*) un diritto di commissione, nella misura da convenirsi, per il servizio di pagamento degli interessi scaduti e dei buoni ammortizzati a seconda del piano di ammortamento.

Il Banco di Napoli attenderà istruzioni dal Governo italiano da emanarsi di concerto con il Governo ungherese, per aprire le operazioni di raccolta delle cedole e dei titoli che formano oggetto della Convenzione.

Il testo dell'avviso da pubblicarsi prima dell'apertura delle operazioni sarà previamente comunicato dal Banco di Napoli direttamente al Ministero delle finanze ungherese per la sua approvazione.

La raccolta dovrà essere chiusa al termine di mesi due a decorrere dal giorno di apertura.

7° Nel caso di cedole scadute e di titoli ammortizzati prima del 1° agosto 1914 gli interessati potranno valersi caso per caso dell'intermediario del Banco di Napoli per ottenere il rimborso in contanti a norma dell'art. 8 della Convenzione.

Del che si è redatto il presente protocollo sottoscritto dagli entrambi Delegati con riserva dell'approvazione dei rispettivi Governi.

Fatto il presente in doppio originale italiano e in doppio originale ungherese.

Budapest, 20 giugno 1925.

EUGENIO MERCURIO. A. D'IKLODY-SZABÒ.

ALLEGATO I.

Enumération des emprunts de la Dette publique hongroise d'avant-guerre tombant sous la Convention hungaro-italienne du 27 mars 1924.

1. *Emprunts non gagés:*

4 %-kal Aranjban kamatozò jàradék koelcsoen
4 %-ige in Gold verzinsliche Renten-Anleihe
Emprunt 4 % payable en or

1913. évi 4 1/2 %-kal kamatozò jàradék koelcsoen.
Mit 4 1/2 % verzinsliche Renten Anleihe vom Jahre 1913.
Emprunt en rente 4 1/2 % de l'année 1913

1914. évi 4 1/2 %-kal kamatozò toerlesztéses jàradék koelcsoen
Mit 4 1/2 % verzinsliche Amortisable Renten Anleihe vom Jahre 1914
Emprunt en rentes amortissable produisant un intérêt de 4 1/2 % de l'année 1914.

4 %-kal kamatozò jàradék koelcsoen: koronajàradék:
Mit 4 % verzinsliche Renten-Anleihe: Kronenrente:
Emprunt en rentes 4 %: couronnes:

4 %-Kal kamatozò ademéntes magyarországi foeldtehermentesitési koelcsoen.
4 %-ige steuerfreie ungarische Grundentlastungs-Schuldverschreibungen

1913 évi Marcius hò 12-iki és 1913 évi Oktober hò 1.-i keletel kibocsàtott koronàra szòlò 4 1/2 %-kal kamatozò m.kir.àll. pénztàrjegyek.
Koenigliche Ungarische 4 1/2 % Staatskassenscheine: in Kronen: vom 12 März 1913 und vom 1 Oktober 1913.

1913. évi oktober 1.-i kelettel kibocsàtott 4 1/2 %-kal kamatozò màrka értékue àllami pénztàrjegyek
Koenigliche Ungarische 4 1/2 Staatskassenscheine: in Mark: vom 10 Oktober 1913.

2. *Emprunts gagés:*

1910. évi 4 %-Kal kamatozò jàradék koelcsoen
Mit 4 % verzinsliche Renten-Anleihe vom Jahre 1910
Emprunt en Rentes 4 % de l'année 1910

1897. évi 3 1/2 %-kal kamatozò jàradék koelcsoen: koronajàradék:
Mit 3 1/2 % verzinsliche Renten-Anleihe vom Jahre 1897: Kronenrente:
Emprunt en rentes 3 1/2 % de l'année 1897: couronnes:

1895. évi 3 %-kal aranyban kamatozò àllamkoetvények: Vaskapu koelcsoen

3 % Staat Gold Obligationen vom Jahre 1895. Eisener Tor Anleihe:

Obligations d'Etat en or 3 % de l'année 1895: Emprunt des Portes de Fer:

1870. évi Magyar Kiraly nyeremény koelcsoen.
Koenigliche Ungarische Praemien Anleihe vom Jahre 1870.

1880. évi kamatozò nyeremény-koelcsoen a Tisza és mellékfolyoi szabàlyozàsàra és Szrged vàros ujjàepitésére.
Zinsentragende Praemien-Anleihe zur Regulierung der Theiss und deren
Nebenfluessen und des Wiederaufbaues der Stadt Szegedin vom Jahre 1880.

1889. évi 4 % Budapest-Pécsi vasut elsoebbségi részletkoetvények

4 % Budapest Fuenfkirchen Eisenbahn Actien Gesellschaft Prioritaet
Obligationem vom Jahre 1889.

ALLEGATO II.

Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 per il recupero e consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese prebellico scaduti durante il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1918.

SCHEDA DICHIARATIVA.

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità). . . . . .
residente a . . . . . via . . . . . N. . . .

Vista la Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924 per il recupero e consolidamento degli arretrati del Debito pubblico ungherese prebellico, scaduti durante il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1918.

Viste le condizioni richieste dall'art. 6 della detta Convenzione domanda la conversione in buoni del Tesoro ungherese, ai sensi di detta Convenzione, delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati qui retro specificati, e insieme alla presente li consegna al Banco di Napoli per le operazioni occorrenti a tenore di detta Convenzione e delle disposizioni esecutive approvate con R. D. . . . .

Il sottoscritto dichiara:

1° di essere cittadino italiano sin dal 24 maggio 1915,

di essere divenuto cittadino italiano in virtù del Trattato { di San Germano / di Trianon

A comprovare allega apposito certificato di autorità competente.

2° di aver acquistato la proprietà dei titoli in parola { anteriormente al 24 maggio 1915. / anteriormente al 31 ottobre 1918.

A comprovare allega i seguenti documenti:

. . . .
. . . .

Data a . . . . il . . . 1925.

Firma: cognome, nome e paternità

Residenza: . . . .

N. B. — *Convenzione italo-ungherese 27 marzo 1924, per il consolidamento delle cedole scadute e dei titoli ammortizzati, del Debito pubblico ungherese prebellico.*
Articolo 6. (*segue il testo*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 88.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2383.

Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 58 del testo unico di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto l'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La ritenuta in conto entrate del Tesoro, stabilita per gli impiegati civili e militari dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3312 (serie 2ª), è estesa dal 1° gennaio 1926 alle paghe giornaliere normali ed eccezionali degli operai permanenti e alle retribuzioni mensili degli incaricati stabili, nella misura del quattro per cento degli emolumenti calcolabili per la pensione.

Sulle paghe e sulle retribuzioni di cui sopra viene inoltre trattenuto dalla data suddetta il contributo dei salariati per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 2.

E' utile a pensione ad ogni effetto:

a) per intero il servizio prestato in qualità di operaio permanente e di incaricato stabile;

b) parzialmente, giusta il successivo art. 3, il servizio prestato, in età superiore al 18° anno, nella qualità di operaio temporaneo e di incaricato provvisorio, quando sia immediatamente susseguito, anche se non presso la stessa amministrazione, da quello di operaio permanente o di incaricato stabile e purchè derivi da contratti di lavoro che siansi succeduti senza interruzione dipendente dal fatto del salariato.

Il servizio di incaricato provvisorio è valutabile ai termini della precedente lettera *b*), soltanto se prestato con funzioni corrispondenti a quelle di incaricato stabile.

Non forma interruzione il servizio militare obbligatorio di leva e quello, anche volontario, in tempo di guerra.

Non è calcolabile come servizio utile a pensione il tempo che, giusta le risultanze matricolari, viene escluso dal computo dell'anzianità agli effetti degli aumenti della paga giornaliera o della retribuzione mensile.

In nessun caso sono valutabili i servizi prestati in qualità di operaio giornaliero.

Art. 3.

I servizi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sono valutabili per la metà della loro durata e in ogni caso per non oltre dieci anni, ancorchè si tratti di diversi periodi alternati o ricongiungibili ai termini dell'art. 39.

Immediatamente dopo il passaggio ad operaio permanente o ad incaricato stabile la rispettiva paga o retribuzione verrà assoggettata anche ad una ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, uguale a quella indicata nel primo comma dell'art. 1, per un periodo di tempo uguale a quello di operaio

temporaneo o di incaricato provvisorio valutabile per la pensione ai termini del precedente comma.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia trascorso il suddetto periodo di tempo, la ritenuta straordinaria, commisurata all'ultima paga o retribuzione, continuerà ad essere eseguita sulla pensione diretta oppure sarà trattenuta per il residuo ammontare sulla indennità per una volta tanto o su quella di licenziamento.

Nessuna ulteriore ritenuta sarà eseguita sulle pensioni speciali di cui all'art. 23 e sulle pensioni di riversibilità.

Art. 4.

Nella determinazione della durata del servizio utile saranno computabili i servizi civili e militari utili a pensione, con i relativi aumenti di favore, e le campagne di guerra giusta le disposizioni generali in vigore e nei limiti e con le norme stabilite dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni.

Art. 5.

I servizi prestati anteriormente al primo inquadramento dei salariati nelle categorie di cui all'art. 1 del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sono computabili, per il trattamento di quiescenza stabilito dal presente decreto, secondo le norme delle leggi in vigore anteriormente alla sua attuazione.

Art. 6.

Il servizio in qualità di salariato statale senza diritto a trattamento di quiescenza, prestato anteriormente al primo inquadramento dei salariati nelle categorie di cui all'art. 1 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, se fu prestato in modo continuativo e con carattere di stabilità, è valutabile per intero e per non più di 20 anni, escluso quello anteriore al compimento del 18° anno di età.

Per tale valutazione, come per quella di cui all'articolo precedente, non è dovuta alcuna speciale contribuzione.

Art. 7.

Per gli operai permanenti e incaricati stabili addetti a lavori insalubri, quali saranno determinati con decreti reali da emanarsi su proposta dei ministri interessati, di concerto coi ministri delle finanze e dell'economia nazionale, il servizio ivi effettivamente prestato nelle qualità predette sarà aumentato di un sesto, o di un quinto, o di un quarto, secondo il grado di insalubrità indicato nei suddetti decreti Reali, agli effetti del calcolo del servizio utile per la pensione, fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Per gli operai permanenti addetti ai polverifici il servizio anzidetto sarà aumentato di un quarto, fermo il disposto dell'art. 5 sopra citato.

Fino all'emanazione dei decreti di cui al primo comma del presente articolo, rimane in vigore il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.

Art. 8.

Il servizio di salariato statale in qualunque tempo prestato è calcolabile nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal presente decreto, anche quando il salariato statale ottenga la nomina ad impiego civile o militare contemplato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, e relative estensioni e modificazioni, sebbene la nomina stessa sia avvenuta senza che egli abbia conseguito la qualità di operaio permanente o di incaricato stabile.

Qualora alla data della nomina ad impiego civile o militare non sia stata in tutto o in parte soddisfatta la ritenuta straordinaria di cui all'art. 3 del presente decreto, essa verrà applicata sullo stipendio ed ove occorra sulla pensione diretta o sulla indennità, a norma del terzo comma del predetto articolo 3.

Quando il salariato statale abbia acquisito diritto a pensione od indennità per una volta tanto, prima della nomina ad impiego civile o militare, è ammessa la ricongiunzione dei servizi ai termini degli articoli 28 e 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

In relazione ai versamenti per iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, effettuati durante il servizio di salariato statale valutato per la pensione civile o militare, verrà imputata su questa la corrispondente quota di pensione d'invalidità e vecchiaia determinata nei modi stabiliti dagli articoli 18 e seguenti del presente decreto.

Art. 9.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli operai permanenti e gli incaricati stabili quando abbiano almeno venti anni di servizio calcolabile ai termini del presente decreto, escluse le campagne di guerra e gli altri aumenti di favore, e si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano stati collocati a riposo, su domanda, avendo compiuto 40 anni di servizio utile a pensione;

b) siano cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti dai rispettivi regolamenti;

c) siano cessati dal servizio per infermità debitamente accertata che li abbia resi permanentemente inabili a continuarlo;

d) siano stati comunque licenziati, tranne che per assenze arbitrarie o per loro volontà;

e) siano stati espulsi, salvo il disposto dell'articolo 29.

Art. 10.

Hanno diritto a conseguire una indennità per una volta tanto in luogo di pensione gli operai permanenti e gli incaricati stabili che, trovandosi in uno dei casi previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 9, contino meno di 20 e almeno 10 anni di servizio calcolabile giusta l'articolo stesso.

Art. 11.

La pensione annua dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile che conti 20 anni di servizio è ragguagliata a 120 volte la media giornaliera delle paghe normali ed eccezionali attribuitegli nell'ultimo triennio di servizio, esclusi gli aumenti dichiarati per legge non utili a pensione.

Detto moltiplicatore è aumentato di sei unità per ogni anno di servizio utile oltre i venti.

La pensione non può superare l'importo di 240 volte la paga media giornaliera suddetta, nè essere inferiore a L. 900 annue.

E' abolito l'aumento di favore di un quinto sulla pensione dei capi operai della guerra e della marina con 12 anni di grado.

Art. 12.

L'indennità per una volta tanto dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile, che conti 10 anni di servizio, è ragguagliata a 220 volte la media giornaliera di cui al precedente articolo 11.

Detto moltiplicatore è aumentato di 20 unità per ogni anno di servizio utile oltre i primi 10 anni.

Art. 13.

Agli effetti dei precedenti due articoli e del successivo articolo 19 si considera paga giornaliera degli incaricati stabili la trentesima parte della loro retribuzione mensile, esclusi gli aumenti dichiarati per legge non utili a pensione.

Art. 14.

Hanno diritto all'indennizzo di licenziamento, nella misura stabilita dall'articolo seguente, gli operai permanenti e gli incaricati stabili, con almeno un anno di servizio in tale qualità, che vengano licenziati prima di aver acquistato diritto alla indennità di cui all'art. 10.

Non spetta indennizzo di licenziamento ai salariati espulsi, nè a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie, per loro volontà e per servizio militare.

Art. 15.

L'indennizzo di licenziamento, da liquidarsi in via provvisoria dall'amministrazione, è ragguagliato a 30 giornate dell'ultima paga normale ed eccezionale utile a pensione dell'operaio permanente o all'ultima retribuzione mensile utile a pensione dell'incaricato stabile, che siano licenziati dopo un anno compiuto di servizio.

Per ogni anno in più di servizio utile l'indennizzo è aumentato di 15 giornate di paga per gli operai permanenti e di metà della retribuzione mensile per gli incaricati stabili.

Art. 16.

Agli effetti della determinazione della durata del servizio effettivo ed utile, ove non sia diversamente disposto, il tempo eccedente gli anni interi è computato per un anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi; altrimenti non si calcola.

Art. 17.

Per determinare la paga media giornaliera, base della pensione o indennità, l'ultimo triennio è quello anteriore al giorno dell'effettiva cessazione dal servizio, comprendendo in esso triennio le interruzioni che non hanno prodotto perdita di anzianità agli effetti degli aumenti delle paghe giornaliere o delle retribuzioni mensili. Le altre interruzioni retrotraggono la data di inizio del triennio.

Nel caso di allontanamento dal servizio per rinvio a giudizio penale, se questo si chiuse senza riammissione, nè vi fu corresponsione di paga, il triennio si calcola risalendo dalla data dell'allontanamento.

Nel triennio così stabilito la paga media è rappresentata da quella raggiunta al principio dello stesso triennio, se non ha subito variazioni fino alla cessazione dal servizio. Se vi furono variazioni in più o in meno, la media si determina prendendo per base le singole paghe attribuite, anche se non percette, ed il corrispettivo numero di mesi, computando per mese intero le frazioni eccedenti i 15 giorni e trascurando le frazioni minori.

Nel calcolo di tali frazioni il mese si considera di 30 giorni.

Ove manchino i 36 mesi di servizio di operaio permanente o di incaricato stabile, se non vi fu variazione di paga, questa si considera come paga dell'ultimo triennio. Se vi fu variazione di paga, la media è proporzionale alle paghe e al numero dei mesi durante i quali le paghe furono attribuite.

Nel computo della paga giornaliera non si tien conto del maggior compenso per lavoro straordinario o per cottimo.

Art. 18.

Se la decorrenza della pensione statale coincide con quella della pensione d'invalidità e vecchiaia e nessun contributo alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali è stato effettuato o è da presumersi ai sensi del successivo art. 19 effettuato per servizi non statali e tutto il servizio con assicurazione obbligatoria alla Cassa sia valutabile anche parzialmente per la pensione di Stato, si deduce senz'altro da questa l'effettivo ammontare della pensione liquidata dalla Cassa in base ai contributi obbligatori.

Nessuna deduzione è da fare sulle pensioni di riversibilità, sulle indennità in luogo di pensione e sugli indennizzi di licenziamento.

Art. 19.

Se, pur coincidendo le decorrenze delle due pensioni, il salariato abbia servizi effettivi o presunti non resi allo Stato con assicurazione obbligatoria alla Cassa Nazionale ai termini del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 603 e successive modificazioni od il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia in tutto o in parte valutabile per la pensione di Stato, da questa verrà dedotta una parte della pensione d'invalidità o vecchiaia, calcolata con le norme seguenti:

a) Contemporaneamente alla liquidazione della pensione di Stato viene determinato l'ammontare della pensione che sarebbe a carico della Cassa Nazionale in base ai soli contributi commisurati alle paghe giornaliere, attribuite da tabelle organiche o da contratti di lavoro, e corrispondenti ai successivi periodi di servizio valutabile in tutto o in parte per la pensione di Stato. A tali contributi si applicano i coefficienti di cui all'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

b) Il tempo dal compimento del 18° anno di età fino al giorno della effettiva assunzione come salariato statale si presume tempo di servizio non statale con assicurazione alla Cassa. Non si tiene alcun conto del tempo precedente al compimento del 18° anno di età. Conseguentemente, quando il servizio statale è cominciato dopo il 18° anno di età, il coefficiente del 66 per cento è applicabile per il servizio statale compreso tra il compimento del 18° e del 23° anno di età, il coefficiente del 50 per cento per il servizio statale compreso fra il compimento del 23° e del 28° anno di età, ed il coefficiente del 25 per cento per il servizio statale successivo.

I suddetti periodi, per l'applicazione dei coefficienti, decorrono invece dal 1° luglio 1920 per i salariati che a tale data avevano superato l'età di 18 anni, con esclusione dei periodi di servizio resi allo Stato tra detta data e il 1° gennaio 1926, durante i quali i salariati non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria. Si escludono parimenti i detti periodi di servizio per coloro che abbiano compiuto l'età di 18 anni dopo il 1° luglio 1920, ma prima del 1° gennaio 1926.

c) Per stabilire il numero dei contributi di cui alla lettera *a*) afferenti i singoli coefficienti, si sommano separatamente i rispettivi periodi di servizio statale, e per ogni anno intero di servizio si calcolano 48 contributi settimanali, per ogni mese intero 4 contributi settimanali, per le frazioni di mese le settimane intere, trascurando l'ultima frazione.

Gli importi dei contributi di ciascun periodo, moltiplicati per il rispettivo coefficiente, daranno nel loro complessivo ammontare la parte di pensione d'invalidità e vecchiaia da dedurre dalla pensione statale.

d) Agli effetti della determinazione della suddetta quota di diffalco, si considerano versati e si calcolano i contributi corrispondenti ai singoli periodi di servizio riconosciuti in tutto o in parte utili per la pensione, comprese le interruzioni non producenti perdita di anzianità. Si escludono in-

vece il servizio militare che abbia dato luogo a licenziamento, gli aumenti di favore per le campagne di guerra, per i lavori insalubri e simili, e tutti i servizi che non comportano versamenti di contributi alla Cassa.

L'accertamento dei periodi di assicurazione obbligatoria anteriore al 1° gennaio 1926 agli effetti del capoverso della lettera *b*) del presente articolo, sarà fatto dalle amministrazioni da cui i salariati dipendono subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, con iscrizione sulle relative matricole ai termini dell'art. 4 del Regio decreto 14 maggio 1925, n. 666.

Art. 20.

Se le decorrenze delle due pensioni non coincidono, nel liquidare la pensione di Stato sarà determinata, nei modi indicati dal precedente articolo, la quota da dedursi dalla pensione statale a cominciare dalla data da cui verrà corrisposta la pensione di invalidità e vecchiaia e in ogni caso dal compimento del 65° anno di età o da quell'altro limite di età che venisse in appresso stabilito dalla legge.

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali è tenuta, sotto la propria responsabilità, a segnalare al Ministero delle finanze l'avvenuta liquidazione della pensione prima del compimento del limite di età. A tale effetto sarà data comunicazione alla Cassa di una copia del decreto di concessione della pensione statale.

La detrazione di cui al 1° comma non ha luogo o viene protratta quando l'interessato dimostri di non aver acquisito diritto a pensione da parte della Cassa o che il godimento della pensione stessa debba cominciare oltre il limite di età suindicato.

In ogni caso l'ammontare della pensione teorica da dedurre dalla pensione statale non deve superare quello della pensione effettiva che contemporaneamente o in seguito venga liquidata dalla Cassa.

Art. 21.

Se il salariato, avvalendosi della facoltà accordatagli dall'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ottenga l'anticipata liquidazione della pensione con la decurtazione ivi prevista, la Cassa Nazionale dovrà darne parimenti avviso al Ministero delle finanze affinchè questo a sua volta dalla pensione statale possa eseguire l'anticipata deduzione della pensione d'invalidità e vecchiaia calcolata nei modi stabiliti dall'art. 19.

In tal caso la parte di pensione da dedurre verrà proporzionalmente ridotta secondo il coefficiente di decurtazione stabilito dal suddetto articolo 12.

Art. 22.

Gli operai permanenti che in seguito ad infortunio sul lavoro cessino dal servizio o siano mantenuti come temporanei, sono ammessi a far valere i titoli per il trattamento ordinario di quiescenza cui abbiano acquistato diritto, indipendentemente da quanto loro compete in base alla legge sugli infortuni.

Uguale diritto sono ammessi a far valere gli incaricati stabili se anche ad essi competa il trattamento della legge sugli infortuni.

Art. 23.

L'operaio permanente o l'incaricato stabile, cessato dal servizio per inabilità dovuta a lesione o malattia dipendente da causa unica, diretta ed immediata di servizio, ha diritto alla liquidazione di una pensione in base a 20 anni quando il servizio utile non superi 10 anni; quando li superi la pensione sarà calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni.

La stessa norma di liquidazione si applica nel calcolo della pensione di riversibilità in seguito a morte dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile dipendente dalla causa suindicata.

Nella pensione suddetta, anche se diretta, non viene fatta riduzione alcuna per i diritti verso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

Qualora per lo stesso evento di servizio spetti anche il trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, è data facoltà di optare per l'indennità d'infortunio cumulata col trattamento ordinario di quiescenza eventualmente spettante, diminuito, se del caso, della quota parte di pensione di invalidità o vecchiaia determinata come ai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, oppure per la pensione speciale stabilita dal presente articolo senza detrazione in nessun caso per pensione d'invalidità e vecchiaia, ma verso formale rinunzia dell'indennità d'infortunio.

In ogni caso il riconoscimento del diritto a pensione speciale da parte dello Stato non costituisce titolo al riconoscimento del diritto al trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, e viceversa.

Art. 24.

La vedova del salariato pensionato o dell'operaio permanente od incaricato stabile morto dopo 20 anni di servizio calcolato ai sensi dell'art. 9, ovvero morto per causa di servizio, che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il salariato aveva compiuto l'età di cinquanta anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o la morte sia avvenuta per causa di servizio.

Gli orfani del salariato pensionato o dell'operaio permanente od incaricato stabile morto nelle condizioni previste nel precedente comma, che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, hanno diritto alla pensione, se maschi, fino al compimento del 18° anno di età; se femmine, finchè nubili e minorenni.

Alla vedova dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile morto dopo 10 anni e prima di 20 di servizio calcolato come sopra, la quale si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità per una volta tanto nella stessa misura che avrebbe potuto spettare al marito.

In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta in parti uguali ai figli maschi di età non superiore ai 18 anni e alle figlie nubili e minorenni.

Gli orfani della donna salariata morta in attività di servizio o in pensione, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dal presente articolo, hanno diritto all'indennità o alla pensione anche se vivente il padre.

E' equiparata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Art. 25.

Le disposizioni di cui al precedente articolo riguardano gli orfani legittimi, e si applicano ai legittimati soltanto se il matrimonio susseguente od il decreto reale di legittimazione è di data anteriore alla cessazione dal servizio dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile.

Art. 26.

La pensione alla vedova o ai figli degli operai permanenti e degli incaricati stabili, morti in attività di servizio o in pensione, è stabilita in base ad una aliquota della pensione che sarebbe spettata o che fu liquidata all'operaio od incaricato, nella misura seguente:

1° vedova: 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con orfani aventi diritto a pensione:
con un orfano, 60 per cento;
con due orfani, 65 per cento;
con tre orfani, 70 per cento;
con quattro o più orfani, 75 per cento;

4° quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene calcolata come al precedente n. 3 e ripartita nel modo seguente:

il 40 per cento della pensione diretta alla vedova e il rimanente diviso in parti eguali fra tutti gli orfani.

Per l'indennità per una sola volta si applica la ripartizione stabilita dall'articolo 106 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Ai figli della donna salariata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al n. 2, salvo il disposto del successivo art. 28.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue L. 600 e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore alle L. 500.

Art. 27.

La pensione alle persone di famiglia indicate negli articoli precedenti, superstiti dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile che abbia perduto la vita per causa di servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'art. 26, col minimo del 50 per cento.

Art. 28.

Le disposizioni limitative del diritto a più pensioni a carico dello Stato da parte dello stesso titolare, stabilite dal l'art. 12 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, si applicano alle vedove ed agli orfani contemplati nel presente decreto, anche quando uno dei due coniugi sia impiegato civile o militare con diritto a pensione statale derivante da altre leggi.

Art. 29.

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità e il godimento della pensione già conseguita si perdono dai salariati statali:

a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per espulsione, quando il Ministro, da cui il salariato dipende, abbia precedentemente consultato la speciale Commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quando questa abbia ravvisato che i fatti o i motivi che diedero luogo di pieno diritto o dietro regolare procedimento disciplinare all'espulsione dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile, siano tanto gravi da giustificare la perdita totale o parziale della pensione od indennità.

In questi casi nel decreto di espulsione sarà espressa la clausola relativa alla perdita totale o parziale della pensione od indennità nei limiti fissati dalla predetta Commissione.

Nel caso di perdita parziale la misura di essa, tenuto conto della riduzione del quarto stabilita dall'art. 187 del testo unico predetto, non potrà eccedere un terzo della rimanenza; e cioè globalmente la pensione o l'indennità non potranno subire detrazioni superiori alla metà del loro ammontare.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 30.

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità e l'esercizio di questo diritto, nonchè il godimento della pensione potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione del condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente, o quando, con le stesse norme di cui alla lettera *d*) dell'articolo stesso, sia revocata l'espulsione, o quanto meno la clausola relativa alla perdita totale o parziale della pensione o dell'indennità.

Il ripristino comincia nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, nel secondo caso, dal giorno successivo a quello della revoca predetta, ferma, ove del caso, l'applicazione dell'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 31.

I casi di sospensione dell'esercizio del diritto a pensione e di sospensione del godimento della pensione già liquidata rimangono regolati dalle norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Art. 32.

Nel caso di cessazione dal servizio con perdita totale o sospensione del diritto a pensione, alle persone di famiglia contemplate dall'art. 26 sarà liquidata la pensione sulla base di quella che sarebbe spettata al salariato se non fosse incorso nella perdita o sospensione di tale diritto, con la riduzione del quarto prevista dall'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso invece di perdita totale o sospensione della pensione già conseguita, alle stesse persone di famiglia sarà liquidata la pensione come se il titolare fosse morto.

L'assegnamento alla famiglia cesserà, e si ripristinerà la concessione e il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui al precedente articolo 30.

In caso di perdita del diritto alla indennità a vece di pensione, l'assegnazione di essa alle persone di famiglia contemplate dall'art. 26 nella misura ridotta ai termini dell'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non può aver luogo che dopo la morte del salariato.

Art. 33.

In corrispondenza di quanto può competere al titolare da parte della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali a titolo di pensione d'invalidità e vecchiaia, quando se ne

verifichino le condizioni, la pensione spettante alla famiglia del salariato o del pensionato incorso nella perdita totale o nella sospensione del diritto alla liquidazione o al godimento della pensione statale, deve, a decorrere dal verificarsi delle condizioni suddette, essere ridotta in relazione alla quota parte di pensione d'invalidità e vecchiaia corrispondente ai servizi prestati allo Stato ai sensi degli articoli 18 a 21. La pensione ridotta si determina all'atto della liquidazione della pensione spettante alla famiglia in conseguenza della perdita della pensione diretta, deducendo da questa, diminuita se del caso del quarto ai sensi del l'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la suddetta quota parte di pensione di invalidità e vecchiaia, e applicando sulla rimanenza le aliquote di riversibilità.

Anche nei casi di liquidazione di pensione alla famiglia come sopra, si dà comunicazione della liquidazione stessa alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che, a sua volta, è tenuta agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 21. Nel caso di morte del titolare della pensione di invalidità e vecchiaia la pensione alla vedova o agli orfani è liquidata senza alcuna deduzione, a termini del secondo comma dell'articolo 18.

Art. 34.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1926 per i salariati inquadrati come operai permanenti e incaricati stabili per effetto del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2994, che avevano diritto a trattamento di quiescenza, in base alle norme anteriori. A quelli di essi che siano cessati dal servizio prima della data suddetta, è concesso il diritto di optare, entro il 31 dicembre 1926, per le norme del presente decreto, con effetto dal 1° gennaio 1926.

Per le famiglie dei detti salariati morti prima del 1° gennaio 1926 per le quali non esisteva, secondo le norme di pensione allora vigenti, il diritto alla pensione di riversibilità, è concesso tale diritto con le modalità stabilite dal presente decreto (sulla base della pensione goduta o che sarebbe spettata al salariato) con l'opzione di cui al precedente comma e con effetto dal 1° gennaio 1926.

Ferme le altre norme generali del presente decreto, al personale di macchina dei battelli incrociatori della Regia guardia di finanza inquadrato ai sensi dell'art. 15 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e in servizio al 1° gennaio 1926, è conservato il diritto di liquidare la pensione secondo le norme stabilite dalla legge 16 luglio 1914, n. 696. Al detto personale ed a quello cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1924, non si applicano i limiti massimi di servizio stabiliti dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494.

Art. 35.

Per i salariati non aventi diritto a trattamento di quiescenza secondo le norme anteriori, ma che abbiano ottenuto l'inquadramento definitivo come operai permanenti o incaricati stabili, o che siano stati assunti in servizio come tali dopo il 30 giugno 1924, e per le loro famiglie, il presente decreto è applicabile rispettivamente dal 1° luglio 1924 o dalla data di assunzione in servizio. Però il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1926.

Art. 36.

Il disposto della lettera *a*) dell'art. 299 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, va inteso nel senso che l'opzione per il trattamento di quiescenza degli operai della Guerra e della Regia marina importa l'applicazione delle relative norme così per l'assegno diretto come per quello di riversibilità. Però la durata del servizio è calcolata secondo le norme proprie di ciascun personale.

Nulla è innovato al disposto degli art. 5 e 6 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, con l'estensione fattane dal predetto articolo 299; nè all'art. 7 del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, convertito nella legge 11 giugno 1925, n. 1035, per quanto riguarda il diritto di opzione ai famigli degli istituti militari di istruzione del Regio esercito e della Regia marina.

Pei salariati licenziati in forza dell'art. 88 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che erano inscritti alla Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la pensione ad essi spettante in base alla lettera *a*) del citato art. 299, è ripartita fra lo Stato e la Cassa e direttamente corrisposta da ciascuno degli Enti stessi nella misura rispettivamente dovuta, qualunque sia il trattamento di quiescenza prescelto.

E' soppresso l'art. 6 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600.

Art. 37.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1925 per quanto riguarda l'indennizzo di licenziamento che spetta ai salariati licenziati dalla detta data in poi, purchè avessero ottenuto l'inquadramento, ed ancorchè non fossero soggetti a un regime di quiescenza in base alle norme anteriori.

Art. 38.

Per tutto quanto non è provveduto con le disposizioni del presente decreto, al personale da esso contemplato si applicano, in quanto non contrarie, le norme generali per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 39.

Agli effetti dell'articolo 78 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, quando la cessazione dal servizio dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile abbia dato luogo a liquidazione di pensione, il servizio di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio prestato dopo la riassunzione non è utile per la pensione neanche nel caso che il salariato riassuma successivamente servizio in qualità di operaio permanente o di incaricato stabile, salva per quest'ultimo servizio l'applicabilità dell'articolo 28 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Il servizio di operaio temporaneo od incaricato provvisorio prestato dopo la liquidazione di indennità per una volta tanto è riconoscibile a sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, nel caso in cui il salariato riacquisti la qualità di operaio permanente o di incaricato stabile, salva l'applicazione dell'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto concerne la valutazione del servizio anteriore al conseguimento della indennità. La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui il salariato avrà riacquistato la qualità di operaio permanente o di incaricato stabile.

In caso di licenziamento senza diritto a pensione o ad indennità per una volta tanto, il servizio prestato dopo la riassunzione è ricongiungibile col precedente senza obbligo di rifusione dell'indennizzo di licenziamento, fermo, anche in questo caso, che il diritto al ricongiungimento dei servizi è subordinato al riacquisto della qualità di operaio permanente o di incaricato stabile.

Art. 40.

Il servizio prestato come giornaliero fisso o con carattere di continuità alla dipendenza dell'Amministrazione della Real Casa, seguito dal passaggio al servizio dello Stato ai termini del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, e successive disposizioni, è utile agli effetti della pensione, a norma dell'articolo 6 del presente decreto.

Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 2, ultimo comma, del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, convertito nella legge 11 giugno 1925, n. 1035, e 5 del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1613, esteso dall'articolo 4 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 942.

Art. 42.

Per il personale operaio dell'Officina carte valori è mantenuto il diritto di optare per il trattamento contemplato dall'articolo 7 del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 399, fermo, anche per essi, in ogni caso, il disposto del penultimo comma dell'art. 36.

E' parimenti data facoltà agli operai della Guerra e della Marina mantenuti o riassunti in servizio come permanenti a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ed alle loro famiglie, di optare per il trattamento previsto dal decreto stesso e dagli articoli 5 e seguenti del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e relative modificazioni.

Art. 43.

Dal 1° gennaio 1926 cessano i contributi dello Stato e le ritenute a carico dei salariati per iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza per invalidità e vecchiaia degli operai (ora Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali).

All'atto della liquidazione della pensione diretta a carico dello Stato spettante ai salariati di cui al comma precedente nonchè a quelli per i quali i versamenti stabiliti da precedenti disposizioni siano cessati prima della data suddetta, la Cassa liquiderà la pensione relativa ai versamenti obbligatoriamente eseguiti durante il periodo di iscrizione, anche se da precedenti disposizioni fosse stata prescritta la restituzione di versamento allo Stato, purchè questa non abbia già avuto luogo.

La pensione a carico della Cassa sarà portata in detrazione di quella dallo Stato dovuta a norma del presente decreto. Nel caso di liquidazione di indennità non si fa alcuna detrazione e rimangono salvi i diritti dell'iscritto verso la Cassa Nazionale.

Art. 44.

Le pensioni liquidate con le norme del presente decreto sono soggette alla ritenuta in conto entrate del Tesoro ed alle imposte cui sono soggette le pensioni degli impiegati civili.

Art. 45.

Quando in dipendenza dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, o comunque venissero portate modificazioni al regime della assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, le correlative modificazioni al presente decreto saranno disposte mediante decreto Reale.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 86. — FAINI

Numero di pubblicazione 89.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2384.

Proroga del termine stabilito per la presentazione dei ricorsi contro le liquidazioni degli aumenti di pensioni o di assegni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I ricorsi contro le liquidazioni degli aumenti di pensioni o di assegni stabiliti dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, e successive modificazioni, devono essere presentati alla Corte dei conti, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1926.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 87. — FAINI.

Numero di pubblicazione 90.

REGIO DECRETO 1° gennaio 1926, n. 3.

Aumento del limite massimo di tariffa dei trinciati e delle sigarette estere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;

Visti i Regi decreti n. 1267 del 13 agosto 1921, e n. 318 del 2 marzo 1924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad elevare il prezzo massimo di vendita al pubblico dei trinciati e delle sigarette estere, nella misura qui appresso indicata:

Trinciati da L. 180 a L. 250 il chilo;
Sigarette da L. 800 a L. 1000 per mille sigarette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 38 — FAINI.

Numero di pubblicazione 91.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 8.

Proroga delle norme stabilite dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 424, già prorogate col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la istituzione della Sezione speciale della Corte dei conti, e modificazioni organiche al ruolo della magistratura della Corte medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 18 febbraio 1923, n. 424, e 12 luglio stesso anno, n. 1491;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1928 le norme stabilite dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 424, già prorogate al 31 dicembre 1926 col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la istituzione della Sezione speciale della Corte dei conti, con facoltà al presidente della Corte di addire alla Sezione speciale anche altri consiglieri oltre quelli permanentemente ad essa assegnati.

Fino alla data predetta sono aumentati nel ruolo organico della magistratura della Corte dei conti un posto di presidente di sezione e sette posti di consiglieri. Decorso tale termine le eccedenze nel ruolo suddetto saranno riassorbite con le successive vacanze.

Durante il periodo di tempo suindicato potranno, inoltre, su designazione del presidente della Corte dei conti, essere collocati fuori ruolo, fino al limite massimo di due, i consiglieri ai quali vengano affidati uffici, incarichi o missioni, che non consentano il regolare e continuativo esercizio delle funzioni ordinarie alla Corte stessa, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno dopo la cessazione dell'ufficio, incarico o missione.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 69. — FAINI.

Numero di pubblicazione 92.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 13.

Norme per la liquidazione e la concessione dei supplementi di congrua al clero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1899, n. 191, ed il regolamento 25 agosto 1899, n. 350;
Veduta la legge 30 dicembre 1900, n. 454;
Veduta la legge 17 aprile 1925, n. 473, che ha convertito in legge i decreti-legge Luogotenenziali 17 marzo 1918, numero 396; 9 maggio 1918, n. 655; 24 aprile 1919, n. 617; 6 luglio 1919, n. 1156, ed i Regi decreti-legge 11 settembre 1919, n. 1764; 19 settembre 1921, n. 1283; 2 febbraio 1922, n. 164; 15 novembre 1922, n. 1521; 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636;
Veduta la legge 18 giugno 1925, n. 927, che ha convertito in legge il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1415;
Veduti i decreti Reali 2 ottobre 1921, n. 1409, e 2 luglio 1922, n. 910;
Veduti i Regi decreti-legge 28 febbraio 1924, n. 354, e 31 marzo 1925, n. 364;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio assenso alla erezione di benefici contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di congrua deve essere preceduto dal parere dell'Amministrazione del fondo per il culto sulla congruità della dotazione.

Nel caso di riconoscimento civile avvenuto anteriormente alla pubblicazione della presente disposizione è dovuto l'assegno supplementare, quando il reddito del beneficio non raggiunga il limite della congrua, anche se l'obbligo non sia stato imposto dal relativo decreto di Regio assenso, restando così modificata la disposizione contenuta nell'art. 35 del regolamento approvato col R. decreto 25 agosto 1899, n. 350.

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo per il culto liquiderà l'assegno spettante agli economi spirituali, ai termini della lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364,

e delle disposizioni precedenti, senza attendere la domanda dell'interessato, quando sia in possesso degli elementi all'uopo necessari.

Art. 3.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiesti affinchè i vicari e cappellani curati possano conseguire il supplemento di congrua ai termini del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, e 31 marzo 1925, n. 364, e del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, si riferiscono alla funzione e non alla gerarchia.

Sono esclusi dal beneficio dell'assegno supplementare i vicari e cappellani che, per espressa disposizione nell'atto di fondazione dell'Ente, oppure nella bolla di nomina, abbiano l'obbligo di coadiuvare il parroco; come pure sono esclusi quelli che non hanno facoltà di compiere tutte le funzioni parrocchiali, tranne che per disposizione generale ecclesiastica, e per antica e comprovata consuetudine, qualcuna di tali funzioni sia riservata alla autorità superiore.

Art. 4.

Ogni liquidazione e concessione di supplementi di congrua e di altri assegni, in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento, deve continuare ad eseguirsi, secondo lo stato di fatto e di diritto del beneficio, al 1° luglio 1920, quando si tratti di Enti provvisti di titolare in quel momento, o in opposto alla data del riconoscimento civile del nuovo investito, tenendo conto delle variazioni, che fossero avvenute successivamente alla detta epoca, per cause permanenti nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio.

In mancanza di reclamo al Consiglio di amministrazione del fondo per il culto, nel termine prefisso dall'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, e così pure nel caso di concordato ai termini dell'art. 20 del presente decreto la liquidazione deve intendersi accettata e divenuta definitiva e irretrattabile.

Ma se il reclamo è stato presentato in tempo utile la definitività della liquidazione è limitata a quelle parti di essa che dal ricorrente non sono state espressamente impugnate con analoga motivazione. Dopo la decisione del Consiglio diviene definitiva la liquidazione anche per le parti impugnate, giusta l'art. 26 del regolamento 25 agosto 1899, numero 350.

Art. 5.

L'accertamento tecnico del reddito dei beni immobili, consentito dall'art. 7 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, può sempre essere disposto dall'Amministrazione del fondo per il culto, quando, a suo giudizio insindacabile, lo ritenga opportuno.

I risultati dell'accertamento debbono essere presi a base delle liquidazioni da eseguirsi, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento relativi a concessione di supplemento di congrua o di altri assegni al clero, non ostante la esistenza di contratto di affitto, di denunzia o di liquidazione agli effetti della tassa di mano morta o di qualsiasi altro titolo.

Però dei risultati suddetti deve essere data notizia all'interessato prima della liquidazione, per le eventuali e documentate sue osservazioni, quando l'accertamento tecnico superi di un quinto il valore dichiarato dall'investito medesimo.

E' ammesso in tale caso il concordato circa il valore da attribuirsi al reddito immobiliare colle modalità stabilite nell'art. 20 del presente decreto.

Art. 6.

Le prestazioni attive e passive facenti parte della dotazione del beneficio, e corrisposte in generi o derrate, devono essere calcolate, agli effetti della liquidazione dell'assegno, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, in una somma a denaro corrispondente alla media della mercuriale per l'ultimo triennio anteriore alla data di decorrenza dalla liquidazione.

Anche, in ragione della media triennale, devono essere calcolati i proventi di curia in denaro, agli effetti degli articoli 20, lettera *d*), e 25 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, nonchè i prodotti casuali o proventi di stola, parimenti in denaro, dei quali è parola nell'art. 7 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Art. 7.

Il comma secondo dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1899, n. 350, è abrogato.

All'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, è aggiunto che per le parrocchie aventi una popolazione superiore a 6000 abitanti i prodotti casuali sono computati in ragione di L. 400 sino ad 8000 abitanti e in L. 500 oltre gli 8000 abitanti.

La disposizione è applicabile per tutte le liquidazioni di supplemento di congrua e assegni in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento.

Art. 8.

La spesa per il vice parroco, cappellano, o coadiutore viene ammessa in deduzione, agli effetti del supplemento di congrua parrocchiale, quando si tratti di vice parroco, cappellano o coadiutore fisso e continuativo, e concorrano tutte le altre circostanze e condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'anzidetto articolo 12, non occorre che la consuetudine risalga ad epoca remota, quando trattasi di parrocchie in chiese già collegiate, ricettizie e comunie curate, i membri delle quali avevano obbligo di coadiuvare il parroco nella cura delle anime, e costoro siano tutti deceduti o divenuti inabili a prestare servizio di coadiuvazione.

La misura della spesa da dedursi, non mai inferiore a L. 500 annue, sarà determinata dall'Amministrazione del fondo per il culto, sentito, ove occorre, il parere dell'ordinario diocesano, tenendo conto del numero della popolazione e della estensione del territorio della parrocchia, e non potrà superare in nessun caso le 1000 lire annue.

Art. 9.

Quando il vice parroco, cappellano o coadiutore sia riconosciuto civilmente, e provvisto di un beneficio proprio produttivo di un reddito netto inferiore ai limiti indicati nell'articolo precedente potrà essere ammesso quale onere agli effetti del supplemento di congrua spettante al parroco, un supplemento di retribuzione da determinarsi entro i limiti suddetti e coi criteri fissati dall'articolo medesimo, detratto però il reddito netto del beneficio del vice parroco, cappellano o coadiutore.

Similmente potrà procedersi nel caso in cui il vice parroco, cappellano o coadiutore, non avente beneficio proprio, sia invece retribuito dal Comune, da una fabbriceria, sagrestia, maramma, opera, chiesa, confraternita o qualsiasi altro Ente, dedotta però la somma che essi percepiscono dagli Enti suaccennati.

Art. 10.

La sussistenza delle condizioni, alle quali è subordinata la ammissione della spesa, secondo il disposto dei precedenti articoli, deve essere provata con la produzione di analoghi attestati dell'ordinario diocesano, del subeconomo dei benefici

vacanti e del sindaco, nonchè con la esibizione dell'atto di imposizione dell'onere riconosciuto civilmente; e quando questo manchi occorre che dagli attestati anzidetti risulti dimostrata e provata la lunga consuetudine, o la circostanza prevista dal secondo comma dell'art. 8. In tutti i casi fa d'uopo che nell'attestato del vescovo sia indicata la somma che a titolo di onorario viene corrisposta al coadiutore e che questi rilasci analoga dichiarazione. Occorre inoltre che nell'attestato medesimo il vescovo dichiari se a suo parere la retribuzione possa considerarsi congrua.

Art. 11.

Per le liquidazioni, già eseguite alla pubblicazione del presente decreto, la disposizione riguardante la retribuzione dei vice parroci, cappellani o coadiutori, di cui è parola nel terzo comma dell'art. 8, riceverà applicazione, ove ne ricorra il caso, con decorrenza dal 1° luglio 1925, mediante l'aumento di due terzi della spesa già ammessa agli effetti del supplemento di congrua spettante al parroco, in maniera però che la retribuzione non abbia ad essere inferiore alle L. 500 nè superiore alle L. 1000, tenuto conto di ciò che il vice parroco, cappellano o coadiutore conseguisse al netto da un proprio beneficio, o percepisse dal Comune, da una fabbriceria ed altre simili opere o da qualsiasi altro Ente.

L'aumento suddetto sarà effettuato mediante emissione di apposito ruolo, previo accertamento che continui realmente ad esistere un vice parroco, cappellano o coadiutore fisso e retribuito.

Rimane fermo il disposto dell'art. 14 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, circa la presentazione, da parte del parroco, alla Delegazione del tesoro, all'atto del pagamento dell'assegno di congrua, della dichiarazione vescovile comprovante la esistenza del coadiutore a spese del parroco.

Art. 12.

E' ammessa fra gli oneri deducibili per le parrocchie o le vicarie curate la spesa del fitto di una casa adatta all'ufficio, cui deve essere destinata, quando la casa canonica manchi o non possa essere resa abitabile neppure con restauri, e sempre che non vi siano Enti o persone obbligate a provvedere il parroco di abitazione.

La prova della esistenza dell'onere deve essere data, non solamente con la esibizione di un certificato della curia vescovile confermato dal subeconomo dei benefici vacanti e dall'autorità municipale, ma, nel caso in cui il parroco non abiti in casa propria, anche con la produzione del contratto di locazione scritto, o in sua mancanza, della denunzia del contratto verbale all'ufficio del registro, firmato l'uno o l'altro anche dal proprietario, e muniti della formalità della registrazione, essendo ammissibili le sole quietanze del proprietario nell'esclusivo caso in cui la corrisposta di affitto non ecceda il limite di esenzione dalla tassa di registro.

La deduzione della spesa avrà però luogo nel limite di una somma congrua e proporzionata alla media dei prezzi locali, ritenuta tale dall'Amministrazione, sentiti il sindaco ed il procuratore del registro o delle imposte, e non potrà essere ammessa in misura inferiore a L. 300 nè superiore a L. 600 annue, per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti; e non inferiore a L. 600, nè superiore a L. 1200 annue, per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Nei casi previsti dal primo comma di questo articolo e negli stessi limiti fissati nel terzo comma dell'articolo stesso è ammissibile l'onere anche quando il parroco abiti in casa propria.

Art. 13.

La disposizione, di cui al precedente articolo, sarà osservata nelle liquidazioni per supplemento di congrua parrocchiale, ancora da effettuarsi, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento.

Per le liquidazioni già eseguite tale disposizione sarà applicata in occasione di cambiamento dell'attuale investito e di conseguente voltura dell'assegno al nuovo titolare, oppure nel caso di eventuale revisione o variazione della liquidazione per qualunque altra causa.

Art. 14.

Sono ammessi fra le passività del beneficio gli oneri religiosi e i pesi di culto, legati pii e simili, che gravino su determinate rendite patrimoniali facenti parte dell'asse del beneficio goduto dal parroco o da altro beneficiato avente diritto al supplemento di congrua, in applicazione di qualunque legge o regolamento, qualora risultino da titoli costitutivi, e se del caso, anche da quelli susseguenti, che facciano fede del passaggio all'Ente di cui trattasi.

Art. 15.

Può dispensarsi l'investito dalla produzione dei titoli indicati nel precedente articolo, quando l'onere sia stato riconosciuto e ammesso come sussistente agli effetti della tassa di manomorta o di passaggio di usufrutto o ad altri fini fiscali.

Non occorre del pari la produzione del titolo costitutivo quando sul certificato di rendita pubblica, gravato dell'onere, esista annotazione di vincolo per l'adempimento di esso.

Allorchè sia dimostrata l'avvenuta distruzione del titolo costitutivo per causa di forza maggiore, oppure si tratti di oneri e pesi che risalgono ad epoca molto remota, la prova della loro sussistenza può essere data anche con equipollenti, quali i registri parrocchiali, le tabelle di sagrestia, gli atti di sacra visita e documenti simili, purchè contengano incontestabilmente sufficienti elementi di identificazione dei singoli oneri. Gli estratti da esibirsi all'Amministrazione devono essere certificati conformi da competente autorità e vidimati per la sussistenza dell'onere dal subeconomo dei benefici vacanti e dalla persona del vescovo della diocesi.

Art. 16.

In ogni caso, e per conseguenza anche in quello della produzione dei titoli costitutivi, gli oneri indicati nei due articoli precedenti non possono essere computati oltre l'importo netto della rendita del cespite su cui gravano; al qual'effetto deve essere dimostrato in modo certo che il cespite stesso è compreso fra le attività del beneficio considerato nella liquidazione.

Inoltre deve essere provato in tutti i casi, con un attestato personale dell'ordinario diocesano, che non è intervenuto provvedimento ecclesiastico di riduzione o dispensa, e che l'investito del beneficio adempie regolamente all'onere di cui trattasi. Deve, altresì, risultare dall'attestato l'importo della spesa alla data del 1° luglio 1920, quando si tratti di Enti provvisti di titolare in quel momento, e in opposto, alla data del riconoscimento civile del nuovo investito.

Art. 17.

Allorquando sia provato che le spese per la ufficiatura e la manutenzione della cattedrale sono in realtà, e legittimamente, a carico in tutto o in parte del capitolo cattedrale o palatino o del canonico-parroco, sarà ammessa in deduzione dalle attività del capitolo o del canonico-parroco una somma

che l'Amministrazione stabilirà con giudizio insindacabile, a titolo di compenso e concorso nelle spese anzidette, con riguardo alla importanza della chiesa o della sede, nonchè in relazione alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale del capitolo stesso o del canonico-parroco, in conformità di quanto dispone l'art. 26 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 710, per la liquidazione del supplemento di congrua ai vescovi.

Per l'ammissione della spesa dovrà essere presentato il certificato, prescritto dall'art. 20, lettera c), del citato decreto 2 luglio 1922, n. 910, contenente gli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo stesso.

Art. 18.

La imposta sui redditi agrari può essere ammessa, allorchè sia effettivamente pagata, subordinatamente però alla revisione della rendita computata nell'attivo della liquidazione del supplemento di congrua per i beni ai quali si riferisce la imposta suddetta.

All'infuori delle imposte sui terreni e fabbricati e delle spese di riparazione nella misura stabilita dall'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, non sono deducibili altre spese per i beni immobili redditizi o in uso personale dell'investito.

Art. 19.

Agli effetti dell'art. 13 del R. decreto 2 ottobre 1921, numero 1409, nella concessione dell'assegno per le spese di culto a parroci, vicari, curati ed economi spirituali, deve tenersi conto di ciò che viene loro corrisposto a tale scopo da fabbricerie, maramme, sagrestie, chiese, cappelle, opere, confraternite ed altre istituzioni congeneri, nel limite delle rendite patrimoniali da esse possedute, con esclusione di quanto viene erogato in imposte, oneri patrimoniali, legati pii, manutenzione degli edifici, provviste o riparazione di arredi sacri ed ufficiatura della chiesa non strettamente inerente alla funzione parrocchiale.

Non occorre la esibizione di alcuna particolare prova della esistenza, legittimità e obbligatorietà delle suddette erogazioni, quando siano registrate nei conti consuntivi approvati dalla competente autorità civile ed ecclesiastica a seconda del caso.

Nella concessione degli assegni anzidetti deve computarsi anche ciò che viene corrisposto per le spese di culto parrocchiale da Comuni od Enti diversi da quelli suindicati, o da private persone che ne abbiano obbligo.

Art. 20.

Finò a che la liquidazione non sia divenuta definitiva, o non sia stato deciso il reclamo dal Consiglio di amministrazione è ammesso l'accordo fra l'interessato e l'ufficio per la eliminazione o composizione di dissensi o controversie intorno alla inclusione o esclusione di redditi ed oneri, e circa la fissazione dell'ammontare degli uni e degli altri, agli effetti dell'accertamento del reddito netto del beneficio, e della liquidazione e concessione del supplemento di congrua e dell'assegno per le spese di culto.

L'accordo o concordato deve farsi constare mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta in doppio esemplare, dal rappresentante l'Amministrazione e dalla controparte.

Nella dichiarazione deve essere espressamente detto che la liquidazione è accettata nel suo insieme con rinunzia a qualsiasi gravame amministrativo o giudiziario.

La liquidazione, divenuta per tal modo definitiva, non potrà essere modificata, se non nei casi previsti dai seguenti articoli.

Art. 21.

Le liquidazioni divenute definitive ai termini degli articoli 4 e 20 del presente decreto possono essere modificate di ufficio, in ogni tempo, per effetto di variazioni e trasformazioni avvenute, per cause permanenti, nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio.

All'infuori del caso previsto nel precedente comma, è riservata esclusivamente all'Amministrazione la facoltà di procedere alla revisione del reddito dei beni immobili, quando siasi verificato un aumento nel valore dei prodotti da accertarsi nel modo stabilito dal susseguente articolo. In tale caso sarà tenuto conto nel passivo della liquidazione, della media triennale delle imposte alla data dell'accertamento.

Art. 22.

Le modificazioni da portarsi all'ammontare del supplemento di congrua, in causa di variazioni permanenti nel patrimonio, oppure per effetto di revisione del reddito immobiliare del beneficio, giusta l'articolo precedente, avranno effetto dal 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivo, alla data del decreto di approvazione della nuova liquidazione.

Negli accertamenti, nelle revisioni e nella conseguente rettifica dovranno essere osservati i criteri, i limiti e le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di supplemento di congrua, con riferimento, per la variazione di reddito e degli oneri correlativi, allo stato di fatto e di diritto del beneficio al momento della revisione.

Gli economati generali dei benefici vacanti daranno notizia all'Amministrazione del fondo per il culto di tutti i cambiamenti e trasformazioni avvenuti, fino alla pubblicazione di questo decreto, nel patrimonio dei benefici di Enti ecclesiastici aventi diritto a supplemento di congrua.

Quanto alle variazioni e trasformazioni successive gli economati anzidetti dovranno darne partecipazione all'Amministrazione del fondo per il culto, insieme alle necessarie indicazioni, di volta in volta che i mutamenti avverranno.

Art. 23.

Per facilitare l'applicazione delle disposizioni emanate con la legge 4 giugno 1899, n. 191, e relativo regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1899, n. 350, con i decreti Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396; 6 luglio 1919, n. 1156; con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, e con qualsiasi altra disposizione susseguente l'Amministrazione del fondo per il culto ha facoltà di estendere ai parroci la disposizione contenuta nell'art. 32 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, riguardante la concessione di un acconto del supplemento di congrua ai vicari curati, ai canonici e ai vescovi.

Art. 24.

La concessione dell'acconto potrà avvenire per tutti i parroci, vicari curati, canonici e vescovi, che già abbiano presentate le domande per supplemento di congrua e sulle quali non sia ancora possibile provvedere o che presenteranno documentata domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

La misura dell'acconto verrà determinata con liquidazione provvisoria, salvo ad effettuare la liquidazione definitiva la quale soltanto dovrà essere notificata agli interessati.

Art. 25.

La liquidazione provvisoria sarà eseguita con insindacabile criterio, tenendo conto delle risultanze dei documenti presentati dagli interessati, degli accertamenti già fatti, nonchè di quegli altri elementi in possesso dell'Amministrazione

e che dalla medesima siano ritenuti corrispondenti allo scopo.

Il reddito dei proventi di stola bianca e nera potrà provvisoriamente calcolarsi in relazione al numero degli abitanti secondo la gradazione stabilita nell'art. 7 del presente decreto.

Avverso la liquidazione provvisoria non è ammesso reclamo amministrativo nè azione giudiziaria.

Art. 26.

Avvenuta l'approvazione della liquidazione definitiva, verrà soddisfatto all'interessato quanto di meno abbia riscosso con l'acconto concessogli, mentre se risulterà avere egli percepito una somma maggiore di quella dovutagli, l'Amministrazione dovrà ritenerne l'intero importo nei primi pagamenti dell'assegno, anche se questo sia dovuto per altro beneficio, dal quale il sacerdote sia diventato in seguito titolare, salvo sempre ogni altra azione come per legge.

Art. 27.

La disposizione dell'art. 27 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, che stabilisce doversi concedere un solo assegno supplementare di congrua al vescovo o arcivescovo, che sia investito di più mense, non si estende al caso, nel quale egli sia anche parroco di qualche chiesa della sua diocesi per causa diversa da quella di parroco universo.

In tale caso il vescovo o arcivescovo avrà diritto a percepire il supplemento di congrua anche come parroco; ma nulla sarà dovuto dall'Amministrazione direttamente al vicario.

Rimane invece ferma in confronto del vicario l'ultima parte dell'art. 6 del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910, quando il vescovo abbia la cura abituale delle anime per il titolo di parrocchialità universa.

Art. 28.

I canonici dei capitoli cattedrali e palatini, che siano in pari tempo parroci della cattedrale o siano titolari di altra parrocchia annessa alla stessa cattedrale o ad un determinato canonicato maggiore o minore, non possono percepire due supplementi di congrua, ma sono ammessi a scegliere fra i due assegni, quello che a loro meglio convenga.

Qualora il canonico o parroco sia in pari tempo prima o seconda dignità del capitolo, gli sarà corrisposto il supplemento di congrua fino al limite di L. 4000, sia che opti per la congrua canonicale, sia che opti per quella parrocchiale. Però l'assegno per spese di culto, qualora spetti, dovrà essere corrisposto, nel solo caso che il canonico opti per la congrua parrocchiale, in ragione del 15 per cento della congrua medesima.

Se la cura abituale delle anime risiede nel capitolo ed è esercitata in atto dai canonici cumulativamente o a turno, o per mezzo di vicari spirituali, l'assegno supplementare di congrua è concesso soltanto al capitolo, non anche ai vicari, insieme all'assegno del 15 per cento per le spese di culto ove ne sia il caso, tenuto conto della quota curata, quando esista separata o distinta, e degli altri assegni o redditi destinati alla cura delle anime.

Art. 29.

Ai parroci che percepiscono un supplemento di congrua e successivamente sono ammessi a cumulare altri benefici curati, è dovuto un solo assegno, ma essi potranno optare per quello maggiore fra gli assegni riguardanti ciascun beneficio.

Quanto alle spese di culto i parroci suddetti avranno invece diritto a conseguire tanti distinti assegni, quanti sono i benefici, sempre quando non vi siano altri Enti o persone, che a ciò provvedano secondo le disposizioni in vigore.

Le norme contenute in questo articolo sono applicabili anche ai vicari curati autonomi e indipendenti, che cumulino più benefici.

Art. 30.

Gli eredi del titolare di un beneficio avente diritto al supplemento di congrua, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, potranno richiedere all'Amministrazione del fondo per il culto gli assegni che sarebbero spettati al loro dante causa, anche se questi non avesse ancora ottenuto, al momento del decesso, la liquidazione degli assegni stessi, purchè per altro ne avesse fatto regolare domanda, e salva, eventualmente, la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2144 del Codice civile in conformità del disposto dell'art. 6 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

Art. 31.

In niun caso, e per nessun motivo, l'ammontare dell'assegno da liquidarsi e corrispondersi a favore degli aventi diritto a supplemento, in applicazione di qualsiasi legge o regolamento, può eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua medesima, malgrado la esistenza di oneri e pesi.

Restano fermi nel loro ammontare in confronto soltanto degli attuali investiti, gli assegni concessi per effetto di liquidazioni già divenute definitive e invariabili.

Art. 32.

Per gli Enti soggetti alla quota di concorso, potrà procedersi all'accertamento della rendita imponibile, anche mediante concordato da concludersi con le modalità di cui all'art. 20 del presente decreto.

Art. 33.

La sostituzione del Fondo per il culto ai Comuni, disposta dal terzo comma dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, deve intendersi limitata alla sola parte degli assegni, che i Comuni corrispondono ai vescovi, ai parroci, ai vicari curati, e ad altri ministri del culto, aventi individualmente cura di anime, a titolo di congrua, esclusa ogni altra causa, e fino a raggiungere la somma rispettivamente di L. 6000 e 800, qualora le altre rendite beneficiarie più non raggiungessero tali somme.

Art. 34.

Non è ammessa azione giudiziaria per la liquidazione di supplemento di congrua e di altri assegni spettanti al clero, in dipendenza di qualsiasi legge o regolamento, se non dopo esaurito, con il provvedimento definitivo, compresa la decisione sull'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione, il relativo procedimento amministrativo.

Qualora tale procedimento non sia espletato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda o del reclamo, l'interessato potrà convenire l'Amministrazione in giudizio per la liquidazione dell'assegno.

Però nel caso che il ritardo del procedimento amministrativo dipenda da mancata o insufficiente documentazione della domanda o del reclamo, per fatto dell'interessato, l'Amministrazione potrà chiedere all'autorità giudiziaria che stabilisca un congruo termine.

Per i procedimenti in corso alla pubblicazione del presente decreto-legge l'anzidetto termine di sei mesi decorrerà dalla data della pubblicazione medesima.

Art. 35.

E' abrogato l'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1880, n. 5559, e si applicano anche ai giudizi sostenuti dalla Avvocatura era-

riale per l'Amministrazione del fondo per il culto le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1923, n. 1303.

Art. 36.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in unico testo le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

Art. 37.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 65. — FAINI.

Numero di pubblicazione 93.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 14.

Sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, ed il Nostro decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1926 saranno dispensati dal servizio i notari in esercizio nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i quali per insufficiente conoscenza della lingua italiana o per altri motivi non siano ritenuti in condizione di poter esplicare le funzioni del loro ufficio.

Art. 2.

Per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana di cui all'articolo precedente, sarà indetto un esame speciale.

L'esame, che consiste in prove scritte ed orali, è disposto con decreto Ministeriale, il quale determina il giorno utile per la presentazione delle domande di ammissione, il giorno cui avranno principio le prove e le altre norme occorrenti.

L'esame avrà luogo in Roma presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto, dinanzi una Commissione nominata dal Ministro per la giustizia, presieduta dal direttore generale della Giustizia o da chi lo sostituisce, e composta di un magistrato con grado non inferiore a consigliere di appello e di un funzionario dell'ufficio traduzioni.

Adempirà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato applicato al Ministero.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che abbiano conseguito 6 voti su 10 in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nello insieme delle prove non meno di 70 punti sopra cento e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Coloro di cui sia nota la conoscenza della lingua italiana saranno dispensati dall'esame speciale.

Art. 3.

Tutti i provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono presi con decreto del Ministro per la giustizia, e non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà effetto dal giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 74. — FAINI.

Numero di pubblicazione 94.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 15.

Proroga delle locazioni delle case di abitazione e dei negozi nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 10 gennaio 1926, sul decreto concernente la proroga delle locazioni delle case di abitazione e dei negozi nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

SIRE!

Uno dei problemi più gravi che il Governo fascista si affrettò ad affrontare e si propose di risolvere rapidamente è quello degli affitti delle case di abitazione e dei locali ad uso di industria e di commercio.

L'esame obbiettivo e sereno di questo complesso problema, che il succedersi di disposizioni eccezionali aveva enormemente aggravato, convinse che la sua soluzione non poteva consistere in artificiosi espedienti, i quali non avrebbero fatto che complicarlo, ma doveva derivare dal giuoco libero delle forze economiche.

Il Governo deliberò pertanto di sopprimere senz'altro i vincoli che erano stati precedentemente disposti in materia di affitti e di stabilire un regime di transizione, che potesse gradualmente ricondurre, entro un periodo di tre anni, alla normale libertà delle contrattazioni.

Questo regime transitorio fu stabilito col R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, la cui efficacia venne fissata fino al 30 giugno 1926. Nel tempo stesso efficaci provvidenze furono adottate allo scopo di facilitare le nuove costruzioni.

I provvedimenti adottati dal Governo hanno raggiunto sostanzialmente le loro finalità. Una forte e generale ripresa dell'industria edilizia, verificatasi quasi dappertutto, ha accresciuto notevolmente la disponibilità delle abitazioni. Contemporaneamente l'opera delle Commissioni arbitrali, pure attraverso oscillazioni, incertezze e difformità di criteri - le quali del resto erano inevitabili, dato il grande numero delle Commissioni e la stessa diversità di condizioni economiche da luogo a luogo - è tuttavia riuscita, in generale, a ridurre gradualmente l'enorme divario fra le pigioni corrisposte dagli inquilini protetti dal regime vincolistico e quelle che potrebbero essere corrisposte in regime di libera contrattazione.

Nell'approssimarsi del termine in cui dovranno cessare di avere vigore le disposizioni del R. decreto 7 gennaio 1923, il Governo ha ritenuto tuttavia doveroso di riprendere in esame ed approfondire il problema degli affitti da tutti i lati, anche in base ad accurate indagini compiute nelle più importanti città. Il risultato di queste indagini ha confermato il notevole miglioramento verificatosi quasi dappertutto, che rende possibile il ristabilimento della piena libertà di contrattazione col prossimo 30 giugno 1926, come era stato predisposto fin dal 1923.

Non è, certo, che sia completamente scomparsa ogni difficoltà o che più non esista crisi delle abitazioni; ma la totale soluzione del problema tormentoso dovrà essere dato dalla ulteriore intensificazione nelle costruzioni, cui sarà di nuovo impulso il ritorno della normalità nel mercato. Questo ritorno non poteva quindi essere procrastinato senza grave danno generale; mentre il Governo non mancherà di sorvegliare con ogni cura il momento delicato del passaggio alla libertà contrattuale dopo un periodo così prolungato di compressione economica, per impedire energicamente ogni perturbazione, da qualunque parte sia tentata, e per ovviare con tutti i mezzi alle difficoltà inerenti ad un così radicale, per quanto necessario, mutamento.

Una eccezione al ritorno della libertà delle contrattazioni si è ritenuto necessario per il territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, dove la ripresa dell'attività edilizia, pure essendo importante, si manifestò alquanto tardiva in confronto di altre città e perciò le nuove costruzioni ultimate o di imminente ultimazione, pure rilevanti di numero, non hanno potuto condurre ancora ad un miglioramento notevole della situazione nella misura altrove rilevata, anche perchè la deficienza degli alloggi già si faceva sentire nel 1914. In queste condizioni di cose più brusco che altrove sarebbe stato il passaggio alla libertà di contrattazione per la popolazione napoletana e più gravi e maggiori si sarebbero presentate le difficoltà inerenti a tale passaggio.

Si è ritenuto quindi indispensabile che il ritorno alla libera contrattazione fosse qui preceduto da un ulteriore per quanto breve stadio di preparazione.

L'unito decreto proroga perciò, esclusivamente per Napoli, il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, fino al 4 maggio 1927; permette in altri termini, che le Commissioni arbitrali, nelle circostanze e sotto le condizioni indicate nel detto decreto, concedano eventualmente un altro anno di proroga all'inquilino il quale dimostri l'impossibilità in cui si trovi di procurarsi altro alloggio; e determinino, in questo caso, la misura della pigione da corrispondere durante la proroga, qualora su ciò il locatore e l'inquilino non riescano ad accordarsi tra di loro.

In sostanza, il regime di transizione, che per tutto il resto del Regno avrà termine col 30 giugno 1926, dovrà continuare a sussistere in Napoli ancora per breve tempo. Questa diversità può essere pure spiacevole; ma le ragioni di ordine superiore cui il provvedimento si inspira rendono doveroso a tutti i cittadini di inchinarsi, alle esigenze della vita nazionale.

E' del resto da notare che il danno economico che gl'interessati potranno risentire da questa diversità di norme, in realtà, sarà assai minore di quanto si possa astrattamente supporre.

Il ritorno alla libertà delle contrattazioni nelle altre parti del Regno non significa infatti che ai proprietari debba venir meno ogni freno agli aumenti di pigioni e che possano avanzare smodate pretese in danno degli inquilini. E' loro dovere e loro interesse coadiuvare il Governo negli sforzi che esso compie per ricondurre la Nazione al suo normale ritmo. E non devono perciò accrescere con esorbitanti e ingiuste richieste le difficoltà di questo periodo così delicato; ma sopratutto, non potrebbe essere loro consentito di profittare di quello stato di preoccupazione che naturalmente esiste nel ceto degli inquilini, per imporre patti troppo onerosi e condizioni eccessive. Il Governo sorveglierà ed impedirà che ciò avvenga, pronto ai provvedimenti più energici che potessero occorrere, qualora il ceto dei proprietari non sapesse imporre a sè stesso quel freno che il momento presente richiede.

Quindi, come il ritorno alla libertà delle contrattazioni nelle altre parti del Regno non può significare fantastici aumenti di pigione, quali forse taluni desideravano o temevano, così, per converso, la protrazione del regime stabilito nel R. decreto-legge 7 gennaio 1923 in Napoli non deve nè potrà impedire quei giusti aumenti che i proprietari hanno il diritto di esigere nelle attuali condizioni e che rappresenteranno un notevole avvicinamento alla misura delle pigioni delle libere contrattazioni E' appunto per ciò che nell'art. 3 dell'unito decreto è espressamente dichiarato che le Commissioni arbitrali nel determinare gli aumenti di pigione in caso di proroga devono, insieme agli altri criteri indicati nel R. decreto 7 gennaio 1923, tener conto altresì della necessità di predisporre il pieno ritorno alla libertà delle contrattazioni, che dovrà avvenire col 4 maggio 1927.

Non solo nella determinazione delle pigioni, ma, in generale, in tutta la loro attività conviene che le Commissioni arbitrali si ispirino a questo concetto fondamentale che il differimento per Napoli è stato disposto all'unico scopo di rendere più facile fra breve il passaggio alla libertà delle contrattazioni. E' quindi necessario che esse cerchino di predisporre le cose in modo che si crei una situazione quanto più sia possibile vicina a quella di libera contrattazione.

Esse perciò non dovranno essere eccessivamente proclivi a concedere la proroga, quando non sussista l'asserita impossibilità in cui l'inquilino si trovi di procurarsi altro alloggio. E, in generale, anzichè ostacolare, dovranno facilitare quel movimento di inquilini da casa a casa, che è una delle condizioni per il ristabilimento dell'equilibrio. In ciò l'operà delle Commissioni arbitrali potrebbe essere agevolata dagli stessi proprietari, che sono interessati a coadiuvare gli inquilini nella ricerca di nuove abitazioni più confacenti alle proprie condizioni economiche. Potrà anche essere utile favorire tutte quelle sistemazioni che, pure tenendo conto delle esigenze e dei bisogni degli inquilini, possono risolversi in una maggior disponibilità di alloggi. Così, per esempio, qualora risultasse una esuberanza di locali e parte di essi potesse essere agevolmente distaccata, utilmente la Commissione potrebbe limitare la proroga alla parte indispensabile ai bisogni dell'inquilino e negarla per i locali esuberanti, che il proprietario intendesse trasformare in alloggio indipendente, in cui potrebbe trovare posto altro inquilino. Naturalmente sarebbe da escludere tale eventualità, quando ciò dovesse importare una coabitazione coatta, che sarebbe assolutamente fuori dai poteri delle Commissioni arbitrali di imporre. Con queste indicazioni non si intende di circoscrivere a priori il campo dell'attività delle Commissioni arbitrali, che, secondo le varie circostanze potranno utilmente regolarsi. Il senno e la prudenza dei magistrati chiamati a presiederle danno pieno affidamento che ad esse non mancherà la visione dell'importanza sociale del compito ad esse affidato, specialmente in questo ultimo periodo in cui dovrà ancora protrarsi questo residuo di norme vincolative.

La lunga vita delle attuali Commissioni arbitrali rende opportuno che ora si proceda alla loro ricostituzione. Per eliminare dubbi eventuali sulla legittimità di questa ricostituzione non preveduta esplicitamente dal Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, viene espressamente stabilito nell'art. 3 che deve procedersi alla conferma o alla sostituzione dei componenti delle Commissioni arbitrali. Nel fare ciò è opportuno che si tenga conto delle designazioni delle Associazioni dei proprietari e degli inquilini, dove esse esistano, non essendovi ragione per negare ai maggiori esponenti dei due enti, dove beninteso vi siano vaste e serie organizzazioni, la indicazione di coloro che essi ritengano potere realmente rappresentare nelle Commissioni arbitrali le rispettive categorie, quando naturalmente le designazioni riguardino persone le quali abbiano tutti i requisiti necessari, oltre che di probità e rettitudine, anche di sufficiente serenità, quale si addice a componenti di un organo che esercita funzioni giurisdizionali.

Il provvedimento speciale dettato per la città di Napoli deve avere, come si è detto, brevissima durata, essendo del resto evidente che una diversità di legislazioni fra le varie parti del Regno non sarebbe tollerabile per più lungo tempo. Occorre quindi che tutti si convincano e si preparino al ritorno della libertà delle contrattazioni col 4 maggio 1927. Questo anno di dilazione deve appunto servire a rendere più graduale e quindi meno penoso il passaggio del sistema attuale a quello della libertà contrattuale. Ma non è soltanto lo spirito pubblico che deve essere preparato: sono pure gli Enti locali che, ciascuno nei limiti delle proprie facoltà, devono concorrere a predisporre fin da ora le condizioni più idonee a che il ritorno alla libertà contrattuale si effettui con le minori difficoltà, in modo che questo ultimo relitto di bardatura di guerra cada finalmente del tutto, il che riuscirà di vantaggio generale alle popolazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto

Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli le locazioni contemplate nel R. decreto-legge 7 gennaio 1923, numero 8, possono essere ulteriormente prorogate fino al termine massimo del 4 maggio 1927.

Per la concessione della nuova proroga saranno osservate le norme stabilite nel detto Regio decreto-legge, il quale a questo effetto continuerà ad aver vigore, insieme agli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1476, e agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 256, fino alla data del 4 maggio 1927, esclusivamente nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

Per le locazioni indicate nel 2° comma dell'art. 14 del summenzionato Regio decreto-legge resta fermo, anche nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, il termine massimo fino al quale la proroga può essere accordata giusta la disposizione del decreto-legge medesimo.

Art. 2.

Il termine, entro il quale il proprietario dovrà dare al conduttore l'avviso indicato nell'art. 2, prima parte, del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, è stabilito al 4 febbraio 1926. Questa data s'intende sostituita, ad ogni effetto di legge, alla data di disdetta consuetudinaria o contrattuale per l'anno locatizio 4 maggio 1926-4 maggio 1927.

Le disdette che fossero state intimate prima della entrata in vigore del presente decreto dispensano il locatore dal rinnovare l'avviso di cui al comma precedente, ma non impediranno al conduttore di adire la Commissione arbitrale agli effetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legge 7 gennaio 1923, n. 8, purchè convenga il locatore dinanzi la detta Commissione entro il perentorio termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entro venti giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto secondo le norme del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, alla conferma o alla sostituzione dei componenti delle Commissioni arbitrali per le locazioni delle case di abitazione aventi sede nel territorio indicato nell'art. 1, seguendosi possibilmente le designazioni fatte dalle Associazioni dei proprietari di case e degli inquilini, dove queste esistano. Entro lo stesso termine si provvederà egualmente alla conferma o alla sostituzione dei componenti delle Commissioni arbitrali per le locazioni dei negozi secondo le norme del R. decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331.

Nel determinare l'aumento della pigione da corrispondere durante la nuova proroga della locazione, la Commissione arbitrale dovrà altresì tener conto della necessità di predisporre il ritorno alla libertà delle contrattazioni, che dovrà aver luogo col 4 maggio 1927.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 75. — [illegible]

Numero di pubblicazione 95.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 17.

Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie.

Saranno egualmente ricondotti alla forma italiana i cognomi di origine toponomastica, derivanti da luoghi, i cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o deformati con grafia straniera, e altresì i predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera.

La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed annotato nei registri dello stato civile.

Chiunque, dopo la restituzione avvenuta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000.

Art. 2.

Anche all'infuori dei casi preveduti nel precedente articolo, possono essere ridotti in forma italiana con decreto del Prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera, quando vi sia la richiesta dell'interessato.

Il decreto è annotato nei registri dello stato civile.

Art. 3.

Con Regio decreto, le disposizioni degli articoli 1 e 2 possono essere, in tutto o in parte, estese ad altre Provincie del Regno.

Il Ministro per la giustizia darà le istruzioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 77. — FAINI.

Numero di pubblicazione 96.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 19.

Conversione in valuta italiana dei contratti di assicurazione stipulati in corone austro-ungariche nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che detta norme circa il cambio della valuta austro-ungarica nel territorio di giurisdizione dei Commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca disposizioni circa la conversione della valuta austro-ungarica in valuta italiana nel territorio della Dalmazia annesso all'Italia;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la conversione monetaria di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana stipulate in corone austro-ungariche anteriormente al 10 aprile 1919, con persone che al 31 dicembre 1919 avevano il domicilio o la residenza abituale nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e con persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito all'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, pur conservando il domicilio nel territorio della cessata Monarchia austro-ungarica facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono regolate nel modo seguente:

a) la parte della somma assicurata corrispondente ai premi con scadenza fino al 10 aprile 1919 è convertita in lire italiane al ragguaglio di centesimi 60 per ogni corona;

b) la parte rimanente della somma assicurata corrispondente ai premi con scadenza posteriore al 10 aprile 1919 viene convertita in lire in base al ragguaglio secondo il quale sono stati pagati i premi medesimi. Se tali premi sono stati pagati in base a differenti ragguagli, in periodi successivi, la somma assicurata deve essere suddivisa e convertita in proporzione ai premi pagati in ciascun periodo. Se i premi medesimi vennero pagati in corone, debbono essere considerati ragguagliati in lire ai sensi del primo comma del l'art. 17 del decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, e del l'art. 6 del decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235.

Art. 2.

Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le somme assicurate di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente relative ai contratti in corso possono essere convertite, a richiesta dell'assicurato, in un ragguaglio superiore, fino alla pari, qualora venga parimenti elevato il ragguaglio di conversione dei premi e siano pagate le relative differenze per raggiungere detto ragguaglio sui premi scaduti, più gli interessi del 5 per cento.

Art. 3.

Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto le imprese assicuratrici dovranno provvedere a regolare definitivamente, in conformità del decreto medesimo, le liquidazioni provvisorie eseguite in precedenza e pagare le relative differenze sulle somme assicurate, più gli interessi del 5 per cento.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano ai rapporti regolati dalle clausole dei trattati di pace e dalle convenzioni sulle assicurazioni private stipulate con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica.

Art. 5.

Ai contratti di capitalizzazione si applicano, in analogia, le norme del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 8 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 89. — FAINI.

Numero di pubblicazione 97.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 16.

Revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Può essere in ogni tempo revocata la concessione della cittadinanza avvenuta in seguito ad opzione a norma dei trattati di pace, quando chi acquistò la cittadinanza se ne dimostri indegno per la sua condotta politica.

La revoca è pronunciata con decreto del Prefetto, sentito l'interessato nelle sue deduzioni scritte, che dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla contestazione delle accuse.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o il ricorso in via straordinaria al Re.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 76. — FAINI.

Numero di pubblicazione 98.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 18.

Istituzione di un Museo storico-religioso nella casa in Ovada ove nacque S. Paolo della Croce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 giugno 1909, n. 364;
Veduta la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La casa in Ovada ove nacque S. Paolo della Croce, dichiarata monumento nazionale con R. decreto 25 febbraio 1918, sarà convertita in Museo storico-religioso, per raccoglierví ed esporre alla pubblica ammirazione e alla venerazione dei fedeli i cimeli che si riferiscono alla vita e alle opere del Santo.

Art. 2.

L'espropriazione della casa suddetta è dichiarata di pubblica utilità, ed è data facoltà al comune di Ovada di provvedere alla espropriazione stessa, secondo le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 88. — FAINI.

Numero di pubblicazione 99.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 26.

Limite degli scopi della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 31, sugli infortuni degli operai sul lavoro e successive modificazioni;
Veduto il decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni;
Veduta la convenzione 18 febbraio 1883 per la istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, approvata con legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie III) e modificata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, e con il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 1470;
Ritenuto che per le mutate condizioni economiche e sociali che portarono all'attuale ordinamento e sviluppo della previdenza in tutto il campo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non vi sia più ragione perchè la Cassa nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro debba fruire di una situazione privilegiata che ha determinato uno stato di cose dannoso ai fini sociali dell'assicurazione e a quelli di una più organica ed economica gestione dell'assicurazione stessa;
Ritenuto che il carattere della Cassa nazionale predetta e gli scopi che essa deve proporsi rendono evidenti la necessità di una riforma dei suoi ordinamenti, limitando la sua attività soltanto in quel campo nel quale il suo intervento si manifesti utile e necessario;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I compiti della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro sono limitati ai seguenti:

a) assicurazione dei lavoratori addetti ai lavori condotti direttamente dallo Stato, e per tutti i lavoratori dipendenti dallo Stato;

b) assicurazione dei lavoratori addetti alle aziende condotte direttamente dagli Enti autarchici, i quali non esercitano l'assicurazione con Casse private e consorziali ed Enti mutui;

c) assicurazione di lavoratori dipendenti da imprese private, Enti ed Istituti, senza però corrispondere provvigioni od interessenze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 96. — FAINI.

Numero di pubblicazione 100.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 31.

Integrazione delle disposizioni dei Regi decreti-legge 29 luglio 1925, nn. 1315 e 1317, circa i dissodamenti meccanici ed il credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1925, nn. 1315 e 1317;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni, previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, saranno prelevati sullo stanziamento di L. 3,000,000 annue, istituito in base all'art. 3 del decreto stesso.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, è modificato come appresso:

« Parimenti sono devolute ad aumento del patrimonio rispettivamente dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale e della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata le anticipazioni ad essi concesse sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913; 6 maggio 1917, n. 737, e al R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, restando a carico degli istituti stessi ogni perdita per partite inesigibili ed abbuoni. La Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata è autorizzata a vendere, secondo le norme che saranno approvate dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della cassa, i terreni di cui ai numeri 3 e 4 del l'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932 ».

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 101. — FAINI.

Numero di pubblicazione 101.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 24.

Autorizzazione ai Consorzi di irrigazione ad eseguire alcune opere di bonifica fondiaria con i privilegi portati da leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 maggio 1873 (serie 2ª) n. 1387, ed il testo unico approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1255, ed il testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;
Visti i Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1825; 30 dicembre 1923, n. 3139, e 18 maggio 1924, n. 733;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consorzi di irrigazione autorizzati a riscuotere i contributi consorziali con i privilegi delle imposte dirette, potranno, previa modifica ed integrazione dei loro statuti, e tenendo distinte le relative gestioni, provvedere, nei fondi consorziati, alla costruzione di fabbricati rurali e di strade poderali, nonchè alla dotazione di acqua potabile, sotto l'osservanza e coi benefici delle leggi concernenti tali opere.

Per le opere stesse saranno imposti particolari contributi alle proprietà interessate, in ragione del beneficio ricevuto e della somma spesa per conseguirlo, i quali contributi sono oneri reali gravanti sui fondi, ed esigibili anch'essi coi privilegi delle imposte dirette.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 94. — FAINI.

Numero di pubblicazione 102.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 25.
Modificazione all'ordinamento del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 6 settembre e 14 ottobre 1923, nn. 2125 e 2286;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Ministero dell'economia nazionale sono soppressi:
l'Ispettorato generale dell'industria;
l'Ispettorato generale delle miniere e combustibili;
l'Ufficio temporaneo per i servizi del petrolio.

Art. 2.

Nello stesso Ministero dell'economia nazionale è istituita la Direzione generale dell'industria e delle miniere, dalla quale dipendono tutti i servizi già assegnati alla competenza degli Ispettorati generali e dell'Ufficio temporaneo suddetto.

Art. 3.

La Direzione generale dell'industria e delle miniere comprende quattro divisioni ed un Ispettorato tecnico delle miniere.

Sono estese alla Direzione generale suddetta, in quanto compatibili con il nuovo ordinamento, tutte le norme già emanate per l'Ispettorato generale dell'industria, per l'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili e per l'Ufficio temporaneo per i servizi dei petroli.

Il direttore generale dell'industria e delle miniere sostituisce nei corpi consultivi della pubblica Amministrazione, l'ispettore generale dell'industria, l'ispettore generale delle miniere e dei combustibili, nei posti attualmente ad essi assegnati di diritto.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 95. — FAINI.

Numero di pubblicazione 103.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 29.
Aggiunte al R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1314, circa provvedimenti per incoraggiare la produzione di sementi di grano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1314;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei consorzi od associazioni per la produzione e distribuzione di sementi di frumento, da incoraggiare a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, numero 1314, è portato a sette.

Saranno a preferenza incoraggiati i consorzi od associazioni predetti, che si costituiscano, uno per ciascuna, nelle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, provincia di Roma, Maremma Toscana; ed in queste, in centri ove la produzione granaria abbia grande importanza. I consorzi od associazioni delle dette regioni potranno però estendere la loro azione ad altre regioni limitrofe.

Ai fini della suddetta preferenza, le domande documentate dei consorzi od associazioni devono pervenire al Ministero dell'economia nazionale entro il febbraio 1926.

Art. 2.

Gli istituti di credito agrario sono autorizzati a partecipare alla costituzione di tali Enti. Essi inoltre potranno provvedere al finanziamento di questi, per l'impianto e l'esercizio, secondo le disposizioni di legge e secondo le norme stabilite per ciascun istituto.

Art. 3.

Lo stanziamento del cap. 161-*quinquies* della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-1926 è portato da 3,000,000 a 4,000,000 di lire.

In corrispondenza di tale aumento, è diminuito della somma di 1,000,000 di lire lo stanziamento per l'esercizio 1925-26 del capitolo 161-*ter* dello stato di previsione medesimo.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge n. 1314, non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro, 244, foglio 99. — FAINI.

Numero di pubblicazione 104.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 30.

Integrazione delle provvidenze per la propaganda granaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1925, nn. 1313 e 1316;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capitoli 161-*quater*, 161-*novies* e 161-*decies* della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale e per l'esercizio finanziario 1925-26, sono portati, rispettivamente, agli stanziamenti seguenti:

al cap. 161-*quater* . . . . L. 3,000,000
al cap. 161-*novies* . . . . » 2,000,000
al cap. 161-*decies* . . . . » 2,000,000

i quali stanziamenti si ripeteranno annualmente, per altri cinque esercizi finanziari consecutivi a far tempo dall'esercizio 1926-27.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale è stanziata, per cinque esercizi consecutivi a far tempo dall'esercizio 1925-26, la somma annua di L. 1,000,000 per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica agraria e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa.

Le pubblicazioni predette debbono essere adatte al grado di istruzione delle classi agrarie di modesta cultura.

La erogazione delle somme suddette verrà fatta, udito il parere del Comitato del grano, con decreti del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, previ atti di sottomissione degli imprenditori delle pubblicazioni.

Art. 3.

Sul capitolo 51 dello stato di prevsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26, e per gli esercizi seguenti, è iscritta la somma di L. 500,000.

La dizione del capitolo stesso è modificata come segue:

« Contributi e sussidi a favore di Enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria ».

La erogazione delle somme suddette verrà fatta, udito il parere del Comitato del grano, con decreti del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, previ atti di sottomissione degli imprenditori della propaganda.

Art. 4.

Alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, sono chiamati a contribuire anche gli Enti di carattere nazionale sotto elencati, sia con azione propria, sia in collaborazione con Enti locali.

A tal fine sono ad essi assegnati, a carico del capitolo 161-*quater* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26, i contributi statali, per ciascuno indicati:

alla Federazione italiana tecnici agricoli, L. 100,000;

alla Federazione italiana sindacati agricoltori, lire 100,000;

alla Federazione italiana lavoratori agricoli, L. 100,000;

all'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, L. 50,000;

alla Commissione tecnica per il miglioramento dell'agricoltura, L. 150,000.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 100. — FAINI.

Numero di pubblicazione 105.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 21.

Modificazione al R. decreto-legge 27 ottobre 1924, n. 1756, concernente la ripresa dei pagamenti delle rendite da infortunio dovute a cittadini della Venezia Giulia, Zara e Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1924, n. 1756, contenente disposizioni per la ripresa dei pagamenti delle rendite d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini della Venezia Giulia, Zara e Fiume dagli istituti di previdenza aventi sede al di là della linea d'armistizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel primo capoverso dell'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1924, n. 1756, sono soppresse le parole « fino al 31 dicembre 1925 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 91. — FAINI.

Numero di pubblicazione 106.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 22.

Ripresa dei pagamenti delle assicurazioni sociali in favore degli aventi diritto stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, sulla sospensione delle azioni giudiziali per l'esenzione dei crediti contro debitori residenti in Austria;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, col quale sono stati approvati gli accordi fra l'Italia e rispettivamente la Repubblica Austriaca, il Regno Serbo Croato e Sloveno e lo Stato Polacco in materia di debiti e crediti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga ad ogni contraria disposizione, gli istituti di assicurazioni sociali delle nuove Provincie possono essere autorizzati a riprendere, in favore di cittadini stranieri e a condizioni non più favorevoli di quelle stabilite per i nazionali, i pagamenti delle pensioni o delle rendite o di altre prestazioni cui quelli avessero diritto in dipendenza delle leggi sulle assicurazioni sociali ivi vigenti anteriormente all'armistizio.

Analoga autorizzazione può essere data a quegli istituti che sono o potranno essere incaricati di gestire gli interessi italiani degli istituti esteri che precedentemente all'armistizio operavano nelle nuove Provincie.

La ripresa dei detti pagamenti può essere stabilita per un tempo determinato e può avere effetto retroattivo.

Art. 2.

All'autorizzazione di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle condizioni, delle norme e di quanto altro occorra per la ripresa dei pagamenti stessi, si provvede mediante Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 92. — FAINI.

Numero di pubblicazione 107.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 28.

Determinazione degli utili dell'esercizio 1925 delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, da erogare in opere di beneficenza e di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1917, numero 2082, col quale si stabilivano temporaneamente speciali facilitazioni per la determinazione della parte degli utili delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà da erogare in opere di beneficenza e di pubblica utilità;

Veduto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2233, col quale si dettavano norme sulla ripartizione degli utili per i bilanci relativi all'anno 1924;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della determinazione della parte degli utili netti che deve essere destinata alla massa di rispetto e di quella che può essere assegnata ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, in applicazione del disposto dell'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), le Casse ordinarie di risparmio e i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, hanno facoltà, per gli utili dell'anno 1925, di detrarre dall'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo le somme investite in buoni del Tesoro, in titoli dei prestiti nazionali, ed in obbligazioni redimibili 4.75 per cento di cui al R. decreto 24 febbraio 1924, n 210, provenienti da trasformazioni di buoni del Tesoro già di proprietà degli Enti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 98. — FAINI.

Numero di pubblicazione 108.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 27.

Applicazione della imposta camerale per l'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1926, le Camere di commercio e industria comprenderanno nei ruoli dell'imposta camerale i redditi derivanti da aziende agrarie, nei limiti consentiti dall'art. 52 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, anche se siano stati eventualmente esonerati dai regolamenti speciali delle singole Camere, con esclusione tuttavia dei redditi contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Analogamente le Camere comprenderanno negli stessi ruoli, procedendo, ove occorra, ad accertamenti diretti, i redditi provenienti da attività commerciali ed industriali, tassabili in forza del R. decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, eventualmente esonerati dagli attuali regolamenti speciali delle singole Camere od esenti da imposte di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali o comunque non compresi nei ruoli di detta imposta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 97. — FAINI.

Numero di pubblicazione 109.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 20.

Disposizioni per la concessione della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365, e 25 gennaio 1925, n. 120, concernenti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al Merito del Lavoro », istituita con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, potrà essere concessa ai lavoratori manuali, i quali siano occupati nel territorio del Regno e delle Colonie ed abbiano i requisiti prescritti dal suddetto decreto, ancorchè dipendenti da aziende appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai corpi morali.

Art. 2.

Le onorificenze da concedere in ciascun anno non possono eccedere il numero di duecento, delle quali centoquaranta saranno concesse su designazione della Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 120, la composizione della quale è modificata a sensi del seguente articolo, e le altre sessanta su designazione del Ministro per l'economia nazionale.

Il premio di cui al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2365, spetta soltanto ai centoquaranta lavoratori decorati su designazione della Commissione.

A tutti i decorati saranno distribuiti gratuitamente la decorazione ed il nastro col relativo astuccio.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 120, è sostituito il seguente:

« Una Commissione nominata per decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale e composta del presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, presidente, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, di un rappresentante della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste e dei direttori generali dell'agricoltura e del lavoro e della previdenza sociale, esamina i titoli dei lavoratori manuali proposti per la decorazione e designa al Ministro, annualmente, i centoquaranta che essa ritiene meritevoli ».

Sono soppressi il penultimo capoverso dell'art. 3 ed il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Art. 4.

Lo stanziamento di L. 120,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, disposto col R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2365, è aumentato a lire 145,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, e a L. 170,000 per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 90. — FAINI.

Numero di pubblicazione 110.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 23.

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, pel riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di modificare alcune disposizioni del decreto medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pene pecuniarie comminate negli articoli 24 e 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono elevate nella misura del quintuplo.

Art. 2.

L'art. 35, comma 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, è modificato come appresso:

« Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa ».

Art. 3

Agli articoli 182 e 183 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 182. — Nelle vecchie Provincie del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, senza autorizzazione del Comitato forestale.

« Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato potrà imporre le modalità della utilizzazione ed occorrendo sospenderla.

« Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato, da deliberarsi alla prima adunanza.

« I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel Titolo I, Capo I del presente decreto ».

« Art. 183. — Nelle nuove Provincie, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone Carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

« Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sarà provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone ».

Disposizione transitoria.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 2 del presente decreto si applicano anche alle contravvenzioni pendenti alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 93. — FAINI.

Numero di pubblicazione 111.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 32.

Provvedimenti in materia di meccanica agraria per il progresso della coltivazione frumentaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola pratica di meccanica agraria in Roma, istituita con i Regi decreti 22 luglio 1923, n. 1860, e 19 luglio 1924, n. 1229, impianterà tre succursali permanenti: una in Sicilia, nella zona frumentaria dell'interno dell'Isola, una in Capitanata ed una in Ferrara.

Compito principale delle dette succursali sarà di istruire praticamente gli operai rurali nell'uso razionale, nella manutenzione e nella riparazione delle macchine agrarie, con speciale riguardo alla motocoltura ed alle esigenze tecniche dell'agricoltura locale.

Per la migliore organizzazione della Scuola di meccanica agraria in Roma e per le spese di impianto delle tre succursali permanenti, è stanziata, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26, la somma di L. 1,000,000.

In apposito capitolo della parte ordinaria del predetto bilancio, sarà stabilito lo stanziamento annuo di L. 350,000, a far tempo dall'esercizio 1925-26, per il funzionamento della Scuola di Roma e delle tre succursali indicate.

Le succursali saranno istituite: quella in Sicilia, per accordi con la Regia scuola di tirocinio industriale di Piazza Armerina e con la Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone; quella in Capitanata, per accordi col Regio istituto industriale di Foggia e la Scuola pratica di agricoltura di Cerignola; e quella in Ferrara, per accordi con la locale Regia scuola industriale e la Fondazione per la scuola pratica di agricoltura F.lli Gustavo e Severino Navarra.

Detti accordi locali sono subordinati all'approvazione del Comitato permanente del grano, il quale, nell'eventuale difetto di essi, farà proposte definitive al Ministero competente.

Art. 2.

Nei centri rurali ove non sia diffuso l'uso degli svecciatoi-cernitori per le semente di grano, e con preferenza per le zone di montagna e di collina, le Commissioni provinciali per la propaganda granaria potranno proporre la istituzione di posti di selezione meccanica del grano, presso un Ente od un agricoltore, da esse scelti quali fiduciari.

Il Ministero dell'economia nazionale, approvata la proposta su parere del Comitato permanente per il grano, fornirà lo svecciatore-cernitore occorrente.

Le norme per il funzionamento della macchina in vantaggio degli agricoltori della zona e il suo prezzo d'uso saranno concordati, con atto scritto, dalla Commissione provinciale con l'Ente o con l'agricoltore fiduciario, il quale provvederà anche alla manutenzione.

La macchina resterà di proprietà dello Stato e sarà inventariata presso la Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Per l'acquisto degli svecciatoi-cernitori e per il loro trasporto al luogo del funzionamento è stanziata, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di L. 2,000,000.

Art. 3.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26, è stanziata la somma di L. 500,000 al fine di dar luogo ad uno o più concorsi nazionali per seminatrici adatte alla piccola coltura ed alle zone collinari, per assolcatori da semina e per sarchiatrici.

Al concorso saranno ammesse soltanto macchine di costruzione italiana. Fuori concorso saranno ammesse macchine di ditte estere, purchè queste siano regolarmente rappresentate in Italia.

Lo stanziamento suddetto sarà impiegato per premi e per le spese di ogni genere inerenti al concorso, nonchè per l'acquisto di un certo numero delle macchine che risulteranno premiate, onde destinarle ad Enti od istituti agrari.

Corrispondentemente al nuovo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è apportata una diminuzione di L. 500,000 nello stanziamento del capitolo 161-*ter* dello stato di previsione su menzionato per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 102. — FAINI.

Numero di pubblicazione 112.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2375.

Modificazione di alcuni articoli del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, e modificato con R. decreto 15 agosto 1925, n. 1507;

Viste le deliberazioni delle Sezioni unite della Corte dei conti in data 14 e 20 novembre, 4 e 28 dicembre 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottoindicati articoli del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, sono modificati come segue:

Art. 15. — Le istanze e le comunicazioni degli impiegati al presidente o al segretario generale devono essere inoltrate per via gerarchica; di quelle trasmesse direttamente non si tiene alcun conto. Tuttavia gli impiegati hanno diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati, diretti al presidente, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza, non estranee ai rapporti di impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Art. 23. — Il terzo e quarto comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Per la valutazione dell'effettivo servizio complessivo richiesto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e nell'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, numero 1256 ».

Art. 78. — Il primo comma è soppresso e sostituito dai due comma seguenti:

« Le nomine, promozioni e rimozioni nel personale dei gradi 5° e 6° della magistratura della Corte dei conti, sono fatte con decreto Reale a relazione del Ministro per le finanze sulla proposta della Corte stessa a sezioni unite salvo, per il grado di vice procuratore generale, il disposto dell'art. 21.

« I provvedimenti anzidetti, riguardanti il personale di concetto, di revisione e d'ordine della Corte dei conti, sono adottati con decreto del Ministro per le finanze, sulla proposta della Corte stessa a sezioni unite ».

Art. 89. — Per la sistemazione in ruolo del personale avventizio e per il relativo trattamento economico, si applicano le disposizioni del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, con le modificazioni apportate dal R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Ferma restando l'applicazione del R. decreto 11 giugno 1925, n. 978, è in facoltà del presidente della Corte dei conti, fino al 31 dicembre 1928, di proporre le nomine nel grado iniziale della carriera di concetto, per non oltre i tre quarti dei posti disponibili, anche mediante trasferimento di impiegati del gruppo A di altre Amministrazioni che siano muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento 7 dicembre 1924, n. 2062, e successive modificazioni, e con le norme da stabilirsi dalla Corte stessa a sezioni unite.

Fino alla data predetta la durata del servizio effettivo richiesta dalle vigenti norme per la promozione al grado 6° è ridotta alla metà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 84. — FAINI.

Numero di pubblicazione 113.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1925, n. 2382.

Posti di ruolo della facoltà di scienze politiche presso la Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di professore di ruolo della facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma di cui al R. decreto 27 marzo 1924, n. 527, sono portati ad 8.

Conseguentemente il numero dei posti di ruolo dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella n. 31 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 21, comma ultimo, del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è elevato a 758.

Art. 2.

Fino al 1° febbraio 1926 il Ministro per la pubblica istruzione potrà trasferire ai posti vacanti di professore della facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma, prescindendo dalle disposizioni di cui all'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dal R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, professori di qualsiasi università o istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia.

Detti trasferimenti potranno decorrere anche dal 16 ottobre 1926.

Entro lo stesso termine di tempo potrà, inoltre, trasferire, prescindendo dalle norme di cui al precitato art. 20, nella stessa facoltà a cattedre diverse da quelle attualmente coperte, i professori della facoltà stessa.

Art. 3.

Il preside della facoltà di scienze politiche predetta fa parte del Senato accademico.

Art. 4.

L'ordinamento didattico della facoltà è stabilito in uno statuto da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, prescindendo dalle disposizioni vigenti in materia.

Le eventuali modificazioni allo statuto medesimo saranno proposte ed approvate con le norme stabilite per tutte le altre facoltà universitarie dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 5.

In aggiunta all'assegno di cui all'art. 6, 1° comma, del R. decreto 27 marzo 1924, n. 527, sarà corrisposta alla Regia università di Roma la somma annua di L. 250,000 per le spese di funzionamento e per l'istituzione di tre posti di assistente o di aiuto.

I predetti assistenti o aiuti saranno nominati con le norme di cui all'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 6.

Sono istituite presso la Regia università di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di L. 10,000 ciascuna da corrispondersi per concorso a giovani iscritti presso l'anzidetta facoltà, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della facoltà medesima.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 85. — FAINI.

Numero di pubblicazione 114.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2333.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Rinaldini, in Ancona.

N. 2333. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Rinaldini, in Ancona, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 115.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2331.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Nizza Monferrato.

N. 2331. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Nizza Monferrato, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 116.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2332.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Oronzo De Donno, in Maglie.

N. 2332. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Oronzo De Donno, in Maglie, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 117.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2334.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Sassetti, in Firenze.

N. 2334. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Sassetti, in Firenze, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 dicembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Donato Val di Comino (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Donato Val di Comino, in provincia di Caserta.

MAESTA',

Recenti accertamenti eseguiti sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di San Donato Val di Comino, hanno rilevato il grave disordine degli uffici comunali, l'abbandono quasi completo dei servizi pubblici, la irregolare e partigiana applicazione delle tasse, che ha dato luogo a notevoli sperequazioni.

E' stato, inoltre, accertato che i ruoli vengono compilati con molto ritardo, trascurate le contabilità anche di speciale importanza, non estinti i debiti onerosi, mentre sufficienti fondi sono lasciati in cassa inattivi.

L'Amministrazione comunale, cui sono stati contestati gli addebiti, non ha curato di dare le sue giustificazioni.

In tale situazione il Prefetto, anche in vista del vivo malcontento determinatosi contro gli amministratori, con minaccia di perturbamenti, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ma poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico, non consentono la restituzione in carica dell'attuale Amministrazione, mentre, d'altro canto, è necessario provvedere con mezzi adeguati alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti di articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Donato Val di Comino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Guglielmo Biadi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima « The General Security » con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Ritenuto che con sentenza del Tribunale di Roma in data 29 settembre 1925 è stato dichiarato il fallimento della Società anonima « The General Security » avente sede in Roma;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « The General Security », con sede in Roma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima di assicurazioni « Neptunus » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Ritenuto che con ordinanza 8 agosto 1925 del Tribunale di Genova la Società anonima di assicurazioni « Neptunus », con sede in Genova, è stata ammessa alla procedura del concordato preventivo, il quale è stato omologato con sentenza dello stesso Tribunale in data 21-26 ottobre 1925;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima di assicurazioni « Neptunus », con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO PREFETTIZIO 9 gennaio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Siculiana.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1925 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Siculiana;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Siculiana è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 9 gennaio 1926.

Il Prefetto: RIVELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 11 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Dott. Pietro Longo per conto di Roberto Giuseppina fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 500 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Rossi Gaetano di Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1217 — Data della ricevuta: 6 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cappelli Amilcare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 540 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1377 — Data della ricevuta: 16 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gardella Francesco fu Luigi, quale tutore dell'interdetto Repetto Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 275, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 33-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 101 — Data del certificato di deposito: 18 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Massa — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Boni Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito 1, consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

ERRATA-CORRIGE.

La intestazione del decreto Ministeriale 21 dicembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 successivo n. 303 (pag 5108), deve dire: Proroga del termine per la presentazione dei lavori per partecipare al Concorso a premi per la compilazione di «Manuali del giovane contadino» e di «Guide del maestro agrario».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a premi per la preparazione di tavole murali per l'istruzione dei giovani contadini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1925 successivo, registro n. 4, Ministero economia nazionale, foglio n. 84, con il quale viene indetto un concorso per la preparazione di tavole murali per l'istruzione dei giovani contadini;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine del concorso stesso, fissato con l'anzidetto decreto al 31 dicembre 1925;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei lavori per partecipare al concorso a premi per la preparazione di tavole murali per l'istruzione dei giovani contadini è prorogato al 30 giugno 1926.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.